

Riflettori su...

Lavoro occasionale, parasubordinato e autonomo con partita Iva

di Baldassare LI BASSI

SOMMARIO

- Dal lavoro mediamente autonomo e occasionale al lavoro autonomo per natura o in senso stretto;
- Lavoro occasionale accessorio. Lavoro intermittente o a chiamata. Lavoro a progetto;
- Le prestazioni occasionali tecniche; il lavoro in associazione in partecipazione; il lavoro creativo dell'autore; il lavoro autonomo occasionale;
- Il lavoro autonomo abituale: dichiarazione di inizio attività, scelte di convenienza dei diversi regimi contabili;
- Regime dei contribuenti minimi (o forfettario); regime dei contribuenti minori (o supersemplificato);
- "Forfettino", regime semplificato, regime ordinario, "forfettone";
- La documentazione delle operazioni attive; la ritenuta d'acconto;
- I versamenti delle imposte, le dichiarazioni annuali, parametri e studi di settore;
- Casse professionali; gestione separata Inps; cumulo pensione.

DAL LAVORO MEDIAMENTE AUTONOMO E OCCASIONALE AL LAVORO AUTONOMO PER NATURA O IN SENSO STRETTO

Con l'entrata in vigore del Dlgs n. 276/2003, che ha recepito i principi della legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003, in materia di occupazione (cosiddetta "legge Biagi"), il mercato del lavoro si presenta oggi assai articolato: tra il bianco del lavoro subordinato e il nero di quello autonomo e cioè dei due grandi blocchi del lavoro "tipico", sono sbocciate numerose sfumature di grigio.

Per definire i soggetti emergenti, i giuslavoristi usano il sostantivo "atipici", mentre nel linguaggio corrente vengono preferite le parole "parasubordinati" o "mediamente autonomi".

La riforma Biagi, oltre ad avere introdotto varie nuove forme di rapporto di lavoro dipendente, alcune innovative e altre sostitutive o integrative di forme esistenti (il contratto di somministrazione a tempo indeterminato o *staff leasing*, il contratto di somministrazione a tempo determinato o lavoro interinale, il distacco o affitto di personale, il contratto di appalto di servizi, il lavoro ripartito o *job sharing*, il lavoro a tempo parziale, l'apprendistato, il contratto di inserimento), ha innovato, altresì, sia pure in chiave antielusiva, sulle collaborazioni coordinate e continuative, con l'introduzione del lavoro a progetto e sull'apporto di lavoro in associazione in partecipazione, con trasformazione automatica del rapporto in lavoro subordinato in tutti i casi in cui siano violate le relative regole.

Tale riforma, infine, ha innovato anche sul lavoro occasionale, con l'introduzione delle prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti, delle collaborazioni coordinate e continuative minime o prestazioni occasionali tecniche e del lavoro subordinato discontinuo a chiamata o intermittente (*job on call*).

Il lavoro autonomo non è definito in modo specifico dal legislatore civilistico e viene quindi ricondotto genericamente nella tipologia contrattuale del contratto d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile, e cioè "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente...".

Anche sul lavoro autonomo, di recente, si sono innescate nuove regole previdenziali, con l'articolo 44 del Dl 269/03; l'iscrizione alla gestione separata Inps, già prevista con l'articolo 2, comma 26, della legge

335/1995, per i "soggetti scoperti" titolari di partita Iva, è stata estesa infatti anche ai lavoratori autonomi occasionali con un reddito annuo superiore a 5mila euro.

Il lavoro autonomo può essere pertanto occasionale senza partita Iva e apertura di posizione Inps al superamento dei 5mila euro di reddito annuo e contributi versati direttamente dal committente o abituale con partita Iva e apertura di posizione contributiva (gestione ordinaria o separata Inps e casse professionali) a prescindere dal reddito, e contributi versati direttamente dal lavoratore.

A far data dal 24 ottobre 2005 (data prorogata più volte e, da ultimo, dal Dlgs 251/04), i rapporti di cui all'articolo 409, n. 3, del c.p.c., "*che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato*" devono essere "*riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa*".

La riforma, prevede tuttavia tutta una serie di rapporti di collaborazioni esclusi dalle regole del progetto, e precisamente:

- le prestazioni occasionali tecniche o collaborazioni minime
- le collaborazioni dei pensionati di vecchiaia
- le collaborazioni nella Pubblica amministrazione
- le collaborazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche
- le collaborazioni aventi per oggetto professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali
- gli uffici di amministrazione e controllo di società e la partecipazione a collegi e commissioni.

L'addio al mondo delle collaborazioni coordinate e continuative, così come definite dall'articolo 50, comma 1, lettera *c-bis* del Tuir, non sarà perciò definitivo.

I pensionati di vecchiaia, ad esempio, potranno continuare a essere utilizzati in base alle vecchie collaborazioni. Parimenti dicasi per gli enti locali, che potranno continuare in generale a far ricorso ai vecchi rapporti di co.co.co., per utilizzi e compiti più disparati: da autisti scuolabus a inservienti delle mense scolastiche, da animatori di centri di aggregazione sociale allo svolgimento di ordinari compiti professionali di ufficio.

In tali ambiti, cioè, si può continuare a ragionare ancora in termini di vecchi rapporti di co.co.co. e non di lavoro a progetto.

Con l'entrata in vigore della riforma Biagi, il panorama dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa comprende, dunque, sia le nuove collaborazioni a progetto sia le vecchie collaborazioni tipiche e atipiche di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *c-bis* del Tuir.

Il legislatore giuslavoristico ha previsto cioè tutta una serie di collaborazioni che non necessariamente devono essere supportate dalla definizione di un progetto o programma o fase di lavoro. Nulla vieta però di ricondurre anche tali rapporti a un progetto.

Da notare che il legislatore giuslavoristico ha escluso dalle regole del progetto gli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società nonché i partecipanti a collegi e commissioni, ma non anche le collaborazioni a giornali, riviste ed enciclopedie.

E' da ritenere dunque che anche le suddette collaborazioni debbano essere ricondotte a un progetto, programma o fase di lavoro. E' comunque opportuno evidenziare in materia di tali rapporti, la differenza

tra il diritto d'autore e la collaborazione coordinata e continuativa, qualora ovviamente si è fuori da un rapporto di natura subordinata o di lavoro autonomo con partita Iva.

Se è infatti presente la parte creativa come, ad esempio, la redazione di un articolo o servizio giornalistico, la prestazione è da inquadrare nel diritto d'autore; è solo nel caso in cui sia assente la parte creativa che il rapporto può essere inquadrato nel rapporto di collaborazione e oggi, quindi, o nel lavoro a progetto o nella collaborazione occasionale. Si pensi, ad esempio, ai correttori di bozze, all'impaginatura del giornale e a tutti coloro che si limitano a fornire notizie utili per la redazione dell'articolo.

Il lavoro a progetto non va dunque a sostituire la tradizionale collaborazione coordinata e continuativa atipica ribattezzata dalla prassi co.co.co. e definita dall'articolo 50, comma 1, lettera *c-bis*, del Tuir, come quel rapporto *"avente per oggetto la prestazione di attività svolta senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita"*, ma si affianca alle vecchie collaborazioni atipiche modificandone l'ambito applicativo.

E' noto, infatti, come il mondo dei vecchi co.co.co., potendo comprendere sia prestazioni a contenuto artistico o professionale che manuali, era diventato un mosaico di flessibilità, dove si trovava un po' di tutto, dai baristi agli impiegati, dalle centraliniste agli informatici.

L'espedito del progetto o programma ovvero di una fase di lavoro, impone ora alle parti di esplicitare in anticipo, con chiarezza e precisione, le modalità concrete di attuazione di questa prestazione di lavoro, che per quanto coordinata e continuativa, rimane pur sempre senza vincolo di subordinazione anche se con autonomia attenuata. In tali rapporti, cioè, l'autonomia è enfatizzata in funzione del risultato e nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente stesso e quindi non anche in riferimento all'autonomia gestionale del collaboratore.

Solo in presenza di entrambe le enfattizzazioni dell'autonomia di risultato e di gestione, l'attività può infatti considerarsi di lavoro autonomo per natura o in senso stretto. In mancanza, poco potrà tutelare il committente il ricorso alla tipologia civilistica del contratto d'opera, spingendo quindi il prestatore ad aprirsi la partita Iva.

Il lavoro autonomo per natura, di cui alla definizione civilistica del contratto d'opera, si caratterizza infatti per la contemporanea presenza dell'autonomia di gestione e di risultato della prestazione, mentre nel rapporto di collaborazione a essere enfatizzata è solo l'autonomia di risultato, ma non anche l'autonomia gestionale del lavoratore, in quanto rapporto per definizione coordinato dal committente. In pratica, un "terzo genere" tra lavoro subordinato e contratto d'opera o lavoro autonomo.

Il lavoro a progetto, pur formalmente autonomo, ha in definitiva caratteristiche molto simili al lavoro subordinato. E infatti anch'esso si basa sull'assunzione da parte del collaboratore del solo risultato dell'attività a condizione appunto che il committente fornisca allo stesso tutti gli strumenti per raggiungerlo.

Poco potrà tutelare, pertanto, il committente, l'apertura della partita Iva da parte del collaboratore, che semmai avrebbe il potere di moltiplicare i canali del controllo sulla regolarità del rapporto e comunque di non eliminare, dal punto giuslavoristico, il potenziale rischio di una causa che potrebbe sorgere nel momento in cui il fittizio lavoratore autonomo decidesse di richiedere al giudice l'accertamento della reale natura del rapporto di lavoro.

Il Fisco, ad esempio, potrebbe riqualificare gli accordi quali contratti di collaborazione, che come è noto sono fuori dal campo impositivo Iva e recuperare quindi a tassazione sui committenti, non solo l'Iva fatturata dal fittizio lavoratore autonomo e portata in detrazione, ma anche i relativi costi ai fini Irap, che,

riqualificati come di collaborazione coordinata e continuativa, sono, alla pari dei costi di lavoro dipendente, indeducibili ai fini di questa imposta.

Ai fini Iva, in particolare, anche se il fittizio lavoratore autonomo corrisponde regolarmente l'imposta, sembra evidente cioè che il committente non possa invocare il principio di "neutralità" dell'Iva o l'assenza di danno per l'erario, per giustificare una detrazione per un contratto d'opera fasullo, per il quale cioè conosce fin dall'origine la carenza totale del presupposto soggettivo Iva in capo all'operatore.

Parimenti da escludere sembra altresì che ciò faccia sorgere il diritto del committente di chiedere al lavoratore la restituzione dell'Iva pagatagli in sede di rivalsa ed esclusa in detrazione dall'Erario, nonché il diritto del fittizio lavoratore autonomo di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva. Una volta aperta la partita Iva, infatti, il soggetto emittente la fattura è debitore di imposta non in base ai presupposti o principi generali dell'Iva, ma semplicemente in applicazione della disposizione di cui all'articolo 21, comma 7, del decreto Iva, per aver indicato l'imposta in fattura. In effetti, il soggetto che emette la fattura è costituito debitore d'imposta non perché agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, ma per il principio di "cartolarità" dell'operazione.

Anche il giudice del lavoro potrebbe riqualificare il rapporto in termini di collaborazione non ricondotto a un progetto e quindi trasformarlo in lavoro subordinato fin dall'origine.

Il legislatore giuslavoristico, infatti, nell'introdurre il lavoro a progetto, ha formalizzato anche l'aspetto sanzionatorio, conseguente a un uso fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative, prevedendone la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto.

L'ipotesi disciplinata è quella del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, ovvero individuati, ma in assenza di reali spazi di autonomia del prestatore. L'impressione, tuttavia, è che il giudice del lavoro, anche a prescindere dalla titolarità della partita Iva del prestatore e dalla qualificazione del rapporto in termini di contratto d'opera, anziché in termini di collaborazione coordinata e continuativa, possa comunque accertare l'inesistenza della prova di un reale rapporto di lavoro autonomo per natura da parte del prestatore e quindi l'esistenza di un rapporto di collaborazione che ovviamente non ricondotto ad un progetto, in realtà, si è venuto a configurare come un lavoro subordinato, sin dall'origine.

Non è dunque l'esistenza della partita Iva del prestatore ovvero il nome attribuito al contratto dalle parti (contratto d'opera piuttosto che di lavoro a progetto) a prevalere, ma il comportamento di fatto tenuto.

E' evidente, invece, come sia del tutto logico che il prestatore apra la partita Iva, qualora nel continuativo rapporto la prestazione fosse realmente autonoma secondo la tipologia contrattuale del contratto d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile.

Nessuna norma, infatti, vieta a un soggetto di poter svolgere in autonomia gestionale e di risultati prestazioni abituali, anche a tempo indeterminato, a favore di un unico committente.

Immaginiamo, per esempio, l'attività di un esperto informatico:

Se gli è richiesto di "costruire" un *software* su misura che svolga funzioni che si adattino alle specifiche esigenze dell'azienda, con attività che richiede la sua costante presenza in azienda, con inserimento funzionale quindi nell'organizzazione aziendale, ma in assenza di una reale subordinazione, il contratto potrà essere stipulato a durata determinata secondo la nuova disciplina del lavoro a progetto.

In questo senso, il progetto potrà essere individuato nel tipo di *software* richiesto con l'indicazione delle caratteristiche di funzionamento e degli obiettivi del programma stesso (ad esempio, programma "*custom*" di contabilità industriale). Sarà importante, altresì, indicare nel contratto le modalità consentite

al lavoratore per accedere nell'azienda, gli orari, gli strumenti informatici messi a disposizione del collaboratore, eventuali risorse umane di cui il collaboratore si potrà avvalere per sviluppare il progetto; fasce orarie di reperibilità e/o presenza in azienda; persona cui fare riferimento nello svolgimento della sua prestazione, eccetera.

Se gli è richiesto, invece, di aggiornare i sistemi informatici alle necessità organizzative e/o aziendali, con prestazione che richieda anche qui un inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale, ma attività non riconducibile a un progetto, allora il rapporto non potrà che essere di lavoro dipendente magari nella forma del contratto di somministrazione a tempo indeterminato o determinato. L'impresa, cioè, potrebbe anche avere convenienza a rivolgersi a un'agenzia autorizzata affinché invii un consulente informatico in *staff leasing*, laddove la ricerca, selezione e gestione del personale viene effettuata direttamente dall'agenzia, mentre il potere direttivo, organizzativo rimarrebbe in ogni caso all'azienda utilizzatrice.

Se tali attività, al contrario, non richiedono un tale inserimento funzionale, perché appunto l'esperto o consulente informatico svolge la sua opera in totale autonomia, senza alcun coordinamento spaziotemporale ovvero di subordinazione con il committente (svolgendo, ad esempio, la maggior parte del suo lavoro presso la sua sede), potrà trattarsi allora di un contratto d'opera di lavoro autonomo per natura o propriamente detto, anche a tempo indeterminato, con partita Iva.

Sulla scorta di tali precisazioni, è facile intuire come per molte attività in passato gestite con contratto di co.co.co., solo di durata ma in assenza di un risultato specifico, secondo le regole dell'articolo 50, comma 1, lettera *c-bis*, del Tuir, sarà rischioso migrarle nel lavoro a progetto o nel lavoro a fattura, fermo restando che l'eventuale esigenza di flessibilità potrebbe anche essere soddisfatta con il contratto di somministrazione di manodopera.

Si pensi, per esempio, ai consulenti di *marketing* che svolgevano stabilmente in azienda questa attività mediante un contratto di collaborazione di cui al citato articolo 50, comma 1, lettera *c)-bis*, del Tuir. In questa ipotesi, si ritiene infatti che la reiterazione dell'attività svolta dal consulente configuri una prestazione di durata senza fornire uno specifico risultato nel senso voluto dal legislatore giuslavoristico. Cosa diversa sarebbe, infatti, se il consulente fosse incaricato di realizzare la campagna pubblicitaria di uno o più prodotti ben individuati che devono essere collocati sul mercato. Solo in questa ultima ipotesi, infatti, è più facilmente rilevabile un risultato specifico e non generico.

Con l'obiettivo di svolgere ricerche di mercato, le società specializzate potrebbero, ad esempio, incaricare determinati lavoratori di effettuare interviste. Al riguardo, un progetto potrebbe infatti essere identificato nel tipo e nello scopo della ricerca di mercato, nel modo di effettuarla (personalmente, telefonicamente, su moduli prestampati dal committente, eccetera), nel numero totale delle persone da contattare indicando anche come il lavoratore a progetto potrà utilizzare gli strumenti suoi e del committente, fasce orarie di reperibilità e/o presenza in azienda; forme di collaborazione con altri dipendenti senza alcun potere gerarchico; eccetera.

Da notare, tuttavia, che tra i casi per i quali è possibile stipulare anche un contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato o in *staff leasing*, ci sono anche le attività di *marketing*, analisi di mercato e organizzazione della funzione commerciale. L'esigenze di flessibilità di questo settore aziendale potrebbe quindi essere soddisfatta anche attraverso tale contratto.

Da notare, altresì, che il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere concluso solo per determinate attività, e, fra queste, sono comprese anche le attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale. Per tali attività, dunque, che in passato

potevano essere agevolmente gestite sotto forma di collaborazione, qualora non fosse possibile ora ricondurli a un progetto, una flessibile soluzione contrattuale potrebbe quindi essere rappresentata proprio dall'istituto contrattuale in questione.

Altra attività per la quale in passato si sono registrate numerose collaborazioni è quella amministrativa. Anche qui, sembra rischioso sostenere la liceità di una collaborazione a progetto avente come risultato specifico quello della tenuta dei documenti contabili o di emissione delle fatture o di recupero crediti.

Probabilmente, un rapporto di collaborazione a progetto, potrebbe configurarsi, ad esempio, in riferimento a uno studio di fattibilità oppure alla registrazione di documenti contabili finalizzata al recupero dell'arretrato.

Qualora non fosse possibile individuare un progetto, l'esigenza di flessibilità, di tale settore, non potrà però essere soddisfatta con il lavoro in *staff leasing*, in quanto attività non contemplata, ma con il diverso istituto della somministrazione a tempo determinato, che tuttavia è consentito solo per soddisfare esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.

L'attività, ad esempio, svolta dal ragioniere e dal contabile in generale, è legata all'attività amministrativa dell'azienda. In quasi tutte le medie e grandi imprese esiste infatti, all'interno della propria struttura, un ufficio che si occupa sia degli adempimenti fiscali sia degli adempimenti amministrativi. Soprattutto in coincidenza dei periodi primaverili, l'ufficio amministrativo *subisce* dei grossi incrementi di attività dovuti alle scadenze fiscali o alla presentazione del bilancio di esercizio. In questi casi, non è effettivamente agevole individuare un progetto, programma di lavoro o fasi di esso. L'esigenza di flessibilità di questo settore aziendale potrebbe quindi essere soddisfatta attraverso un contratto di somministrazione a tempo determinato.

L'azienda cioè, anziché rivolgersi a strutture professionali esterne, potrebbe avere convenienza a chiedere direttamente all'agenzia di lavoro interinale l'invio di un lavoratore esperto e specializzato in contabilità/bilancio e adempimenti amministrativi. Un contabile ragioniere, inoltre, potrebbe essere inserito, non solo perché sussistono ragioni tecniche, produttive o organizzative, ma anche sostitutive, per esempio, perché si debba procedere alla sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettativa, congedo a vario titolo, malattia, eccetera. L'azienda otterrebbe così un lavoratore già "formato" e "specializzato" evitando di perdere del tempo non solo nella ricerca del personale ma anche nella formazione del personale.

Sempre in chiave antielusiva, la riforma Biagi tratta anche dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, con trasformazione automatica del rapporto in lavoro dipendente, in tutti i casi in cui siano violati i principi del rischio d'impresa e dell'obbligo del rendiconto.

Trattasi anche qui di altro esempio di lavoro parasubordinato, che può essere collocato in quella vasta area grigia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Da notare che solo con l'articolo 5, comma 2-*bis*, decreto legge 282/2002, convertito dalla legge 27/2003, è stato posto fine all'annoso dibattito circa l'obbligo di aprire la partita Iva da parte dell'associato con apporto esclusivo di lavoro. In precedenza, infatti, le prestazioni di lavoro dell'associato svolte abitualmente venivano fatte rientrare nel concetto di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo rilevante ai fini Iva, per l'interpretazione restrittiva dell'articolo 5 del decreto Iva, il quale, fra i casi di esclusione, mentre contemplava le collaborazioni coordinate e continuative, non considerava invece anche le prestazioni di lavoro in esame.

L'articolo 86, comma 2, della riforma Biagi, tratta dei contratti di associazione in partecipazione proprio con l'obiettivo di ridurre i rischi di inosservanza della disciplina dei contratti collettivi di lavoro

subordinato. Torna applicabile, quindi, tale norma antielusiva, con trasformazione automatica del rapporto in lavoro dipendente, in tutti i casi in cui siano violati i principi del rischio d'impresa e dell'obbligo del rendiconto.

E' lecito quindi supporre che anche tale norma antielusiva imponga ora alle parti di esplicitare contrattualmente e con chiarezza che il corrispettivo dell'apporto del lavoratore associato sia costituito esclusivamente dalla partecipazione agli utili dell'impresa dell'associante e che quest'ultimo abbia l'obbligo del rendiconto periodico, al fine appunto di permettere all'associato un effettivo potere di controllo sulla gestione economica dell'impresa o meglio del rischio di impresa.

La riforma Biagi, innovando infine sul lavoro occasionale delle prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti, delle collaborazioni minime e del lavoro discontinuo a chiamata o intermittente (*job on call*), ha anche fornito un'adeguata configurazione giuridica a fattispecie quantitativamente rilevanti di lavoro non dichiarato o comunque non regolare, meglio conosciuto come fenomeno del "lavoro a note o a fattura".

Questi ultimi nuovi istituti, benché a una prima lettura sembravano far emergere la volontà del legislatore del lavoro di riscrivere le regole di inquadramento giuridico delle prestazioni occasionali in genere, sono ormai pacificamente interpretati nel senso che essi non sostituiscono la previsione generale in materia, che continua a essere regolamentata dal contratto d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile.

I cennati nuovi istituti giuslavoristici, in buona sostanza, non chiudono il cerchio su tutte le tipologie di prestazioni occasionali e quindi anche di quelle autonome in senso stretto, ma vogliono semplicemente evitare, attraverso la fissazione di più puntuali regole e parametri, che con contratti occasionali o a termine e in assenza di una piena autonomia del prestatore, si vogliano eludere le norme sul lavoro a progetto o quelle sul lavoro subordinato, anche se discontinuo.

In materia fiscale, dunque, i concetti dell'occasionalità e dell'abitudine rilevano solo per il lavoro autonomo per natura e investendo, quindi, non solo la responsabilità soggettiva Iva del contribuente eventualmente collocatosi fuori dalle relative regole, ma anche quella oggettiva del committente per le operazioni ricevute non fatturate e non regolarizzate, e rappresentando, ai fini reddituali, criteri distintivi delle sole categorie del reddito di lavoro autonomo e di impresa, da un lato, e dei redditi diversi, dall'altro.

E' noto che, con l'articolo 44 del decreto legge 269/03, l'iscrizione alla gestione separata Inps è stata estesa anche ai lavoratori autonomi occasionali con un reddito annuo superiore a 5mila euro. Tale parametro previdenziale non ha, tuttavia, valenza anche ai fini fiscali, dal momento che il discrimine per aprire la partita Iva continua a essere rappresentato dai concetti dell'abitudine e della occasionalità. Ecco perché esistono anche dei particolari regimi speciali di contabilità (forfettario, supersemplificato, forfettino e forfettone) per le piccole attività di impresa o di lavoro autonomo con modesti volumi d'affari. L'unico parametro introdotto di recente è quello previsto per i venditori a domicilio, la cui attività, secondo l'articolo 3 della legge 173/ 2005, si considera occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5mila euro. Al di sotto di tale soglia, quindi, a prescindere dai concetti dell'occasionalità e dell'abitudine, tali venditori non devono aprire la partita Iva (vedi la recente risoluzione n. 18/2006 dell'Agenzia delle entrate).

Posto, pertanto, che l'attività sia pacificamente autonoma in senso stretto, caratterizzata cioè dalla piena autonomia gestionale e di risultati, ma ripetuta nel tempo, con lo stesso o diversi committenti, è ancora possibile validamente sostenere che l'attività sia occasionale o a questo punto è più lecito pensare che

essa in realtà rappresenti per il prestatore il modo ordinario e sistematico della sua offerta di lavoro e di esercitare, quindi, un lavoro in proprio con obbligo di partita Iva?

E l'obbligo del committente di sostituirsi al cedente o al prestatore che non emette la fattura secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge, riguarda esclusivamente le operazioni effettuate da soggetti notoriamente con partita Iva (ad esempio, chi ha consegnato un bene utilizzando un documento di trasporto e poi non ha emesso la fattura nei termini), oppure si deve dare un'interpretazione più rigorosa e ampia alla norma, nel senso che questo obbligo di sostituzione si evidenzia ogni volta che il cessionario o committente si trova nelle condizioni di poter stabilire direttamente o quanto meno presumere che il cedente o prestatore, indipendentemente dalle sue stesse dichiarazioni di attività occasionale, sia in realtà un soggetto che esercita una attività abituale e quindi con obbligo di fatturazione?

Proviamo a prefigurare una situazione di questo tipo: un'impresa riceve una data prestazione da un soggetto che si dichiara non titolare di partita Iva, in quanto a suo dire prestazione d'opera occasionale; se nell'arco di qualche mese (ovviamente stiamo escludendo la particolare fattispecie del lavoro occasionale tecnico o collaborazione minima di cui alla riforma Biagi) la stessa impresa, ricevesse, regolarmente e con continuità, una serie di prestazioni di servizi dal soggetto in questione, potrebbe l'impresa medesima, vista la ripetitività delle prestazioni ricevute, ignorare la circostanza che in realtà quella data persona esercita una vera e propria attività di lavoro autonomo per natura abituale rientrando nel campo di applicazione dell'Iva? O deve preoccuparsi di attivare, se del caso, la procedura di regolarizzazione di cui al comma 8, lettera a), dell'articolo 6 del Dlgs 471/97?

Non è facile fornire una risposta soddisfacente, ma non c'è dubbio che anche i rapporti di lavoro autonomo in senso stretto, con chi si dichiara non soggetto Iva, richiedono oggi al committente una particolare attenzione non solo per quanto riguarda la concreta applicazione delle nuove regole previdenziali, ma anche dal punto di vista della responsabilità oggettiva Iva, avendo riguardo, di volta in volta, delle circostanze ed elementi concreti di valutazione.

Fondamentale, quindi, risulta anche qui la corretta definizione economica della prestazione autonoma occasionale sia sotto l'aspetto formale che documentale.

Sul primo aspetto, è necessario quindi tenere nella dovuta considerazione che è autonoma in senso stretto solo quell'attività che si caratterizza per la totale assunzione non solo del risultato, ma anche dell'organizzazione e del rischio professionale del lavoratore per raggiungere il risultato e senza quindi alcun coordinamento o subordinazione con il committente. In buona sostanza, se c'è il coordinamento da parte del committente, che si esprime anche attraverso semplici istruzioni o direttive, e l'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'attività non può mai rientrare in questa classificazione, ed essa quindi non può che essere o di collaborazione coordinata e continuativa a progetto od occasionale senza progetto o in associazione in partecipazione ovvero di lavoro dipendente, sia pure a termine e/o discontinuo, se c'è anche il vincolo della subordinazione, che si esprime con l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente.

Sul secondo aspetto, riguardante in modo specifico la parte, per così dire, documentale, è necessario che sulla ricevuta che il prestatore occasionale rilascia in luogo della fattura, compaia non solo l'informativa circa l'esistenza o meno di eventuali precedenti rapporti occasionali della stessa natura con altri committenti e l'avvenuto superamento o meno del tetto di esenzione previdenziale dei 5mila euro, che come vedremo sono elementi fondamentali per la corretta gestione previdenziale di questi rapporti, ma anche la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale lo stesso precisi appunto che il rilascio di fattura

non è dovuto, specificando che si tratta di prestazione d'opera occasionale, con l'indicazione del titolo (articolo 5, Dpr 633/72) della non assoggettabilità a Iva.

Nei prossimi interventi, focalizzeremo l'attenzione sul lavoro occasionale e parasubordinato di cui alla riforma Biagi, sul lavoro creativo dell'autore e sul lavoro autonomo in senso stretto o naturale, sia occasionale che abituale.

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO. LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA. LAVORO A PROGETTO

Il lavoro occasionale accessorio

E' regolato dagli articoli 70-72 del Dlgs 276/2003, come modificati dagli articoli 16 e 17 del Dlgs 261/2004 e dall'articolo 1-*bis* del decreto legge 35/2005. Per questa particolare forma contrattuale, il decreto attuativo per l'individuazione delle forme e modalità della sperimentazione è stato adottato dal ministero del Lavoro il 30 settembre 2005, con l'individuazione delle province di Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania, cui avviare una prima fase di sperimentazione. Il decreto ha altresì fissato in 10 euro il valore nominale del buono.

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

- a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap
- b) dell'insegnamento privato supplementare
- c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti
- d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportivi, culturali o caritatevoli
- e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi o di solidarietà
- f) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.

Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

- a) disoccupati da oltre un anno
- b) casalinghe, studenti e pensionati
- c) disabili e soggetti in comunità di recupero
- d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Tali soggetti devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle Province dell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del citato decreto. A seguito di questa comunicazione, ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Il lavoro accessorio occasionale, a seguito delle successive modifiche legislative, non ha più il limite di durata dei 30 giorni nel corso dell'anno solare, fermo restando che non può comunque superare, con riferimento al medesimo committente, i 5mila euro di compenso nel corso di un anno solare. Per le imprese familiari, il limite è aumentato in 10mila euro.

Per il pagamento del corrispettivo, che è esente da qualsiasi imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore, è prevista una particolare procedura. I lavoratori, infatti,

sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro il cui valore nominale è fissato con decreto del ministro del Lavoro, acquistati in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate. Una volta effettuata la prestazione e ricevuti i buoni, il lavoratore dovrà presentarsi ai centri autorizzati: riceverà quindi a titolo di corrispettivo il relativo importo netto. E infatti, il 13 per cento e il 7 per cento del valore nominale del buono sono versati per conto del lavoratore dal concessionario, rispettivamente alla Gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, e all'Inail. Un ulteriore importo autorizzato dal citato decreto ministeriale (5 per cento del valore nominale del buono), verrà trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese.

Con riferimento alle attività lavorative rese nell'ambito delle imprese familiari trova comunque applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

Il lavoro intermittente o a chiamata

Si tratta di un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro per fornire, quando questi ne ha effettivamente bisogno, prestazioni lavorative discontinue o intermittenti. Si pensi ai camerieri chiamati quando i clienti del ristorante sono troppi, come di solito accade nei fine settimana e durante le ferie estive, specie nelle località turistiche o nel periodo natalizio e pasquale.

I contratti a chiamata, qualunque sia la tipologia, possono essere con o senza l'indennità di disponibilità. Nel primo caso, il lavoratore si impegna a rispondere alla chiamata; nel secondo, invece, non è vincolato. Il contratto a chiamata si può stipulare sia a tempo indeterminato, sia a termine (anche se non è applicabile la disciplina del Dlgs 368/01). E' richiesta la forma scritta.

Il datore di lavoro deve inviare al Centro per l'impiego la comunicazione di assunzione nei cinque giorni seguenti. Basta una sola comunicazione iniziale, specificando l'obbligatorietà o meno della chiamata e le modalità dell'eventuale disponibilità. Il lavoratore deve essere iscritto nel libro matricola. Contestualmente deve essergli comunicato il numero di matricola. La comunicazione all'Inail (Dna) va trasmessa una sola volta all'inizio del rapporto. Il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario svolto nell'arco di ciascun semestre. I contributi si pagano sia sulla retribuzione, sia sull'indennità di disponibilità, anche in deroga alle regole previste per il minimale contributivo. I compensi erogati costituiscono, per il lavoratore, reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali. Anche se caratterizzato da discontinuità, il reddito è comunque di lavoro dipendente; l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ex articolo 23 del Dpr 600/73 avrà pertanto, a oggetto, anche l'indennità di disponibilità, oltre ovviamente la parte di retribuzione legata all'avvenuta utilizzazione della prestazione lavorativa. Il lavoratore, d'altronde, in caso di inadempimento, avrebbe l'obbligo di restituire al datore di lavoro la ritenuta subita, oltre all'indennità percepita e all'eventuale risarcimento del danno.

Se si dovesse infatti ritenere l'abitudine una caratteristica implicita della fonte di lavoro dipendente, ciò potrebbe condurre anche a qualificare tale indennità come un reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir, che colpisce - come è noto - i proventi ottenuti in ragione di rapporti aventi comunque a oggetto un'obbligazione di fare, non fare o permettere.

Considerato però che nel lavoro a chiamata emerge la scissione tra disponibilità alla prestazione come elemento necessario dell'obbligazione contrattuale ed esecuzione della stessa come elemento eventuale, la categoria del reddito che meglio si presta, sembra appunto quella del reddito di lavoro dipendente, che richiede appunto il solo requisito della subordinazione della prestazione e non anche il carattere abituale della stessa.

Il lavoro a progetto

Il lavoro a progetto non è una tipologia di collaborazione completamente nuova, ma piuttosto la rivisitazione delle precedenti collaborazioni coordinate e continuative atipiche, con l'intento di evitare l'utilizzo strumentale di questa forma contrattuale per mascherare rapporti di lavoro subordinato.

Tale rapporto di lavoro, pur formalmente autonomo, ha infatti - come già visto - caratteristiche molto simili al lavoro subordinato. E, infatti, anch'esso si basa sull'assunzione da parte del collaboratore del solo risultato dell'attività, a condizione appunto che il committente fornisca allo stesso tutti gli strumenti per raggiungerlo.

Secondo i chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro, il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione anche all'interno del ciclo produttivo del committente e, quindi, in coordinamento con le esigenze organizzative di quest'ultimo, ma con tempi di lavoro e modalità di definizione della prestazione rimessi alla volontà del collaboratore. Il progetto può essere connesso sia all'attività principale dell'impresa, ma anche a eventuali attività accessorie della stessa.

Il programma di lavoro o fase di esso, consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Esso si caratterizza, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale, destinato a essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

Il lavoro a progetto con risultato specifico, ovviamente, non può che avere una durata determinata o determinabile in funzione del progetto o programma di lavoro. Termine dunque funzionale a un avvenimento futuro certo nell'an ma non anche necessariamente nel quando. Analogo progetto o programma di lavoro, per il quale ad esempio era stato fissato un termine ma non portato a conclusione, può quindi essere oggetto di rinnovo con lo stesso collaboratore. Analogamente è possibile il rinnovo del contratto con lo stesso collaboratore ad altri e diversi progetti. Tali reiterazioni tuttavia non devono rappresentare un comportamento elusivo della norma. E' ragionevole, pertanto, ritenere che più il committente reitera i contratti a progetto con lo stesso collaboratore tanto più alto sarà il rischio di elusione.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ovvero individuati ma in assenza di reali spazi di autonomia del collaboratore, nello svolgimento degli stessi, sono considerati di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione iuris tantum o legale che ammette cioè la prova contraria. Il committente, ad esempio, potrebbe anche essere in grado di dimostrare che il rapporto è autonomo per natura. E' da escludere tuttavia che possa giovare allo scopo il semplice fatto che il lavoratore sia munito di partita Iva.

Se la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo per natura non viene fornita, si tratta di capire se la trasformazione del rapporto di co.co.co. o del lavoro a fattura in lavoro subordinato sin dall'origine, configuri ai fini Inps e Inail, per le differenti misure dei contributi e premi, evasione o semplice omissione.

Potrebbe ritenersi quest'ultima l'ipotesi più corretta, ma solo quando un rapporto di collaborazione sia stato comunque posto in essere, in quanto avviando la collaborazione, anche se successivamente trasformata in lavoro subordinato, il committente effettua tutta una serie di denunce e registrazioni delle quali i predetti istituti sono a conoscenza e che pertanto fanno venir meno l'intenzionalità di un comportamento configurabile come evasione.

Diverso è, invece, il caso della trasformazione del lavoro autonomo con partita Iva in lavoro subordinato, dal momento che qui sembra del tutto evidente il comportamento evasivo del committente e l'intenzione di eludere le norme sul lavoro subordinato, di risparmiare sul costo aziendale del lavoratore e di scaricare tutto il peso contributivo sul lavoratore.

Dal punto di vista fiscale nulla è cambiato e, anche per le collaborazioni in esame, il riferimento normativo continua a essere rappresentato dall'articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del Tuir. I compensi corrisposti dal committente continuano pertanto a essere considerati di natura assimilata al reddito di lavoro dipendente.

La trasformazione dei compensi relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vecchi e nuovi, da redditi assimilati al lavoro autonomo a redditi assimilati al lavoro dipendente, è avvenuta con l'articolo 34 della legge 342/2000. La nuova definizione fiscale ha provocato, da una parte, la cessazione dell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto del 20 per cento e l'abbandono della deduzione forfetaria del 5 o 6 per cento, e, dall'altra, la non concorrenza dei contributi previdenziali alla determinazione dell'imponibile fiscale e l'applicazione degli scaglioni, aliquote Irpef e deduzioni validi per i redditi di lavoro dipendente, in sede di tassazione. Tale assimilazione comporta altresì i seguenti ulteriori vantaggi:

- l'applicazione in materia di *fringe benefit* delle regole convenzionali di agevolazione previste dall'articolo 51 del Tuir, non dovendo più farsi riferimento alle regole previste per il lavoro autonomo, con assoggettamento a tassazione di tutti i compensi, sia in denaro che in natura secondo il criterio del valore normale
- ai fini della tassazione delle indennità e dei rimborsi di spese percepite per trasferte, la possibilità di utilizzare i sistemi di esenzione totale o parziale previste dalle regole di cui al comma 5 del citato articolo 51 (sistema piè di lista, forfetario o misto), non dovendo più farsi riferimento alle regole previste per il lavoro autonomo e, quindi, la piena tassazione con recupero delle stesse in sede di dichiarazione dei redditi.

Dal punto di vista previdenziale, come accadeva per il passato per le collaborazioni individuate dal citato articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, anche per le collaborazioni a progetto scatta, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, l'iscrizione alla gestione separata Inps.

L'Inps, con il messaggio 36780/2005, ha chiarito che, una volta effettuata l'iscrizione come collaboratore, non sarà più necessario ripeterla per i nuovi rapporti di collaborazione con altri committenti. La reiterazione è necessaria quando la qualifica cambia: per esempio, quando un collaboratore diventa lavoratore autonomo con partita Iva, in quanto viene radicalmente a modificarsi il rapporto tra istituto e lavoratore, che diviene l'unico e diretto responsabile del pagamento dei contributi, dovuti sulla base di un diverso reddito e con scadenze e modalità proprie.

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI TECNICHE; IL LAVORO IN ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE; IL LAVORO CREATIVO DELL'AUTORE; IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Le prestazioni occasionali tecniche o collaborazioni minime

Sono disciplinate dall'articolo 61, comma 2, del Dlgs 276/03, che definisce tali le prestazioni che rispettano i seguenti parametri:

- non superino i 30 giorni lavorativi nel corso dell'anno solare
- non comportino, in ogni caso, la percezione di un compenso complessivamente superiore a 5mila euro.

Per tali collaborazioni non sono fissati ambiti di applicazione e soggetti destinatari. Esse, pertanto, possono essere svolte da qualsiasi soggetto e per qualsiasi committente.

I due parametri non hanno altresì una commisurazione su base annua, ma sono da riferirsi a un unico committente e il mancato rispetto di uno solo di questi parametri determina l'applicazione al rapporto delle disposizioni sul lavoro a progetto, altrimenti il rapporto si trasforma in lavoro dipendente.

La norma, in buona sostanza, non disciplina le prestazioni occasionali in genere, ma vuole semplicemente evitare, attraverso la fissazione di paletti temporali e retributivi, che con contratti occasionali e in assenza di una reale autonomia del prestatore, si voglia eludere le norme sul lavoro a progetto. In altre parole, il legislatore del lavoro, quando all'articolo 61 del citato decreto disciplina le prestazioni occasionali, ha un obiettivo tecnico e cioè di regolamentare comunque le collaborazioni coordinate e continuative che, pur realizzandosi con le caratteristiche di quelle a progetto (retribuzione prestabilita, utilizzo di mezzi e strumenti del committente, coordinamento spazio-temporale tra i due soggetti del rapporto), non devono rispettare l'esistenza di un progetto, ma possono, in considerazione della loro precarietà, essere disciplinate in modo meno rigido.

Da evitare sarebbero quindi quei rapporti di collaborazione occasionale, intrattenuti con gli stessi soggetti e per la stessa attività, nelle more della realizzazione del contratto a progetto. Se risulta infatti superato il limite dei 30 giorni, si rischierebbe il disconoscimento della collaborazione occasionale, con la contestazione che il progetto avrebbe dovuto essere identificato fin dall'inizio. Appare invero contraddittoria la pretesa di qualificare la stessa identica prestazione, fornita con le stesse modalità e senza soluzione di continuità per diversi mesi, dapprima come occasionale e, successivamente, quale contratto a progetto.

Dal punto di vista della categoria reddituale e contributivo, perciò, non cambia niente rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative in genere. Anche in questo caso, infatti, corre l'obbligo della iscrizione alla Gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, alla costituzione del rapporto e con reddito di natura assimilata al lavoro dipendente.

Ciò significa, dunque, anche qui la possibilità, per le indennità e i rimborsi di spese percepiti per trasferte, di utilizzare i sistemi di esenzione totale o parziale di cui al comma 5 dell'articolo 51 del Tuir (sistema piè di lista, forfetario o misto).

I contributi, pertanto, per un terzo a carico del lavoratore e per due terzi a carico del committente, sono versati direttamente all'Inps da quest'ultimo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione degli emolumenti, e il reddito, da indicare nel quadro C del modello Unico o 730, continua a essere certificato tramite Cud.

Le prestazioni di lavoro in associazione in partecipazione

Il codice civile considera il contratto di associazione in partecipazione come quel contratto mediante il quale un soggetto (l'associante - impresa) attribuisce a un altro (associato) una partecipazione agli utili in cambio di un determinato apporto, che può consistere in capitale oppure in una determinata prestazione lavorativa o nell'una e nell'altra cosa.

L'articolo 86, comma 2, della riforma Biagi tratta dei contratti di associazione in partecipazione proprio con l'obiettivo di ridurre i rischi di inosservanza della disciplina dei contratti collettivi di lavoro subordinato. Torna applicabile quindi tale norma antielusiva, con trasformazione automatica del rapporto in lavoro dipendente, in tutti i casi in cui siano violati i principi del rischio d'impresa e dell'obbligo del rendiconto.

La Cassazione, già in passato, aveva precisato la distinzione fra il contratto di associazione in partecipazione, con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato, con sentenza del 19/12/2003, n. 19475. La differenza risiede soprattutto nell'autenticità dell'apporto della prestazione lavorativa. Infatti, la riconducibilità all'uno o all'altro schema esige un'indagine volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del rapporto concreto, degli elementi che caratterizzano i due contratti. Si deve accertare se:

- il corrispettivo dell'attività lavorativa escluda o meno un apprezzabile rischio di impresa. Snatura quindi il contratto la previsione di un'eventuale garanzia di un guadagno fisso. Caratteristiche fondamentali del contratto di associazione sono, quindi, la sola partecipazione agli utili e la previsione dell'obbligo del rendiconto periodico (annuale o trimestrale in base alle pattuizioni concordate), in virtù appunto del riconosciuto potere di controllo dell'associato sulla gestione economica dell'impresa. In pratica, l'obbligo di rendiconto sarebbe indice della genuinità del rapporto e deve essere effettivo. E' opportuno cioè che l'associato, dopo la visione dei documenti, rilasci una dichiarazione di avvenuto controllo
- il lavoratore riceva semplicemente istruzioni o direttive di carattere generali da parte dell'associante. Solo così infatti il rapporto può essere considerato ancora come mediamente autonomo. Se infatti il lavoratore viene assoggettato al più ampio potere direttivo, organizzativo e disciplinare o gerarchico della persona o dell'organo che assume le scelte di fondo nell'organizzazione dell'azienda e che si concretizza nell'emanazione di ordini specifici e nell'esercizio di un'assidua vigilanza e controllo della prestazione lavorativa, allora il rapporto diventa di natura subordinata.

Ai fini fiscali, la partecipazione agli utili dell'associato con apporto esclusivo della prestazione di lavoro, e per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, si configura come reddito assimilato al lavoro autonomo (comma 2, lettera c), dell'articolo 53, e comma 8 dell'articolo 54 del Tuir). Concorrono a formare il reddito imponibile anche i rimborsi di spese, in quanto l'articolo 54 non ne prevede la deducibilità.

L'associato può comunque portare in deduzione dal proprio reddito tutte le spese fiscalmente ammesse secondo le regole ordinarie del reddito di lavoro autonomo. L'associante, infine, deve operare, all'atto del pagamento del compenso all'associato, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dall'associato medesimo.

Con riferimento alla posizione dell'associante, si ricorda che la remunerazione relativa ai contratti di associazione in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro è interamente deducibile dal reddito imponibile dell'associante.

Anche sul lavoro in associazione in partecipazione, si sono innescate di recente nuove regole previdenziali. E' stato previsto, infatti, che anche gli associati che apportano solo lavoro devono obbligatoriamente iscriversi alla gestione separata Inps.

L'obbligo scatta entro un massimo di 30 giorni dall'inizio dell'attività e può essere assolto, anche con invio *online* della fotocopia del contratto. Il contributo, per il 55 per cento, è a carico dell'associante; il restante 45 per cento è a carico dell'associato. La base imponibile è quella determinata secondo le regole fiscali.

Secondo le istruzioni dell'Inps, il contributo deve però essere applicato anche sugli emolumenti lordi a titolo di anticipazione, salvo conguaglio definitivo quale risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi, ed è versato dall'associante il 16 del mese successivo a quando vengono corrisposti, utilizzando il modello F24, con la causale ASS.

Sulla scorta di questa previsione, l'Inps ha altresì chiarito, che il contributo previdenziale non è dovuto laddove l'associante stipuli un contratto con il coniuge, i figli, affidati o affiliati, minori d'età o permanentemente inabili al lavoro nonché con gli ascendenti, per i quali l'articolo 60 del Tuir stabilisce la non concorrenza a formazione del reddito complessivo dei compensi percepiti.

Il lavoro creativo dell'autore

Il concetto del diritto d'autore va assunto con riferimento alla disciplina sostanziale e, più in particolare:

- nel codice civile (articoli da 2575 a 2583)
- nella legge 22 aprile 1941, n. 633
- nel Dlgs 26 maggio 1997, n. 154.

Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 2 della legge 633/41, risultano protette dal diritto d'autore:

- le opere letterarie, compresi la redazione di un articolo o di un servizio giornalistico
- le opere e le composizioni musicali
- le opere coreografiche o pantomimiche
- le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari
- i disegni e le opere dell'architettura
- le opere fotografiche
- i programmi per elaboratori
- le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere destinate al raggiungimento di un fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico o artistico (ad esempio, enciclopedie, dizionari, riviste, giornali, eccetera)
- le elaborazioni di carattere creativo di un'opera già esistente (ad esempio, le traduzioni in altra lingua, le riduzioni, le trasformazioni da una ad altra forma letteraria o artistica, le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originaria).

L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha chiarito che i caratteri fondamentali dell'opera dell'ingegno sono l'originalità, la creatività o novità e la concretezza, l'opera cioè deve essere dotata di autonomia e deve essere divulgabile e riproducibile. E' assente, per esempio, la creatività nell'attività dei correttori di bozze e di tutti coloro che si limitano a fornire a giornali notizie utili per la redazione dell'articolo.

Secondo l'articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir, i compensi spettanti ad autori per lo sfruttamento delle opere dell'ingegno di carattere creativo, sono assimilati al reddito di lavoro autonomo, la cui determinazione, ai sensi del successivo articolo 54, comma 8, avviene attraverso un deduzione forfetaria del 25 per cento, a titolo di spese, rapportata all'ammontare dei compensi. Anche la ritenuta d'acconto si applica a tale ammontare netto.

Ai fini Iva, l'articolo 3 esclude dal novero delle prestazioni di servizi le cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e dai loro eredi e legatari. Tale esclusione, tuttavia, non è estesa ai diritti d'autore derivanti da disegni e opere di architettura e da opere dell'arte cinematografica, nonché da opere di ogni genere, utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale.

Ovviamente il diritto d'autore di cui si parla in entrambi i tributi, non è il diritto morale inalienabile alla paternità dell'opera, bensì il diritto patrimoniale di disporre dell'opera stessa, traendone, eventualmente, utilità economica.

Il lavoro creativo avrebbe dunque rilevanza sostanziale solo ai fini reddituali, in quanto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche se viene aperta la partita Iva, comunque opera l'espressa esclusione oggettiva.

Il lavoro autonomo occasionale

I rapporti occasionali di lavoro autonomo per natura si caratterizzano per lo svolgimento di un'attività nella completa autonomia circa il tempo e il modo della prestazione e a mera esecuzione istantanea, e cioè per un fatto contingente, eventuale ed episodico. Deve trattarsi quindi di un rapporto il cui interesse delle parti si esaurisce al raggiungimento del risultato stabilito.

E' esclusa l'occasionalità, pertanto, quando il rapporto sia caratterizzato da un interesse durevole del prestatore di lavoro o del committente a svolgere o ricevere rispettivamente nel tempo, una o più prestazioni anche se non periodiche.

In buona sostanza, se l'interesse durevole è del prestatore, bisognerebbe aprire la partita Iva, in quanto potrebbe facilmente riscontrarsi in questo caso anche una certa programmazione dell'attività; se invece è del committente, allora il rapporto non può che essere o di lavoro subordinato anche se discontinuo o a termine ovvero parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa minima o a progetto.

A ogni modo, quello che è pacifico, è che l'esame della natura occasionale del rapporto d'opera di cui all'articolo 2222 c.c. deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte, dal momento che sono comunque possibili tra le stesse parti anche più prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Si pensi, ad esempio, a un unico incarico a tempo determinato, che necessita, però, di una pluralità di prestazioni o interventi da parte del lavoratore.

I proventi da lavoro autonomo occasionale costituiscono reddito diverso al netto delle spese specificamente inerenti alla loro produzione e con applicazione del principio di cassa e della ritenuta d'acconto Irpef del 20 per cento.

L'obbligo contributivo scatta al superamento dei 5mila euro di reddito annuo, e con aliquote differenziate a seconda se il lavoratore occasionale è privo di altra tutela obbligatoria, se il lavoratore occasionale è titolare di pensione diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità), o se il lavoratore occasionale è già coperto da altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio, dipendente che svolge occasionalmente una docenza per una società di formazione o è titolare di pensione indiretta).

Il reddito di 5mila euro costituisce, comunque, una fascia di esenzione. Ciò significa che i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente i 5 mila euro.

Sul piano giuridico, il rapporto previdenziale tra i lavoratori autonomi occasionali e l'Inps nasce per la prima volta nel mese in cui viene superato il reddito di 5mila euro; superato il limite, pertanto, i lavoratori devono iscriversi alla Gestione separata. Una volta effettuata la prima iscrizione, non è più necessario ripresentarla per gli anni successivi.

In presenza di più rapporti, l'Inps ha chiarito, altresì, che dovrà essere il lavoratore a tenere informati i vari committenti circa l'avvenuto superamento del tetto di esenzione.

Superata, in riferimento a ciascun anno solare, la fascia di esenzione di 5mila euro, il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli ulteriori emolumenti dagli stessi corrisposti nel predetto anno, con le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento, tramite modello F24 e utilizzando i codici in uso per le citate collaborazioni (CXX o C10).

Come già precisato, secondo l'Inps, la base imponibile su cui applicare il prelievo è costituita dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla

ricevuta. Dal punto di vista fiscale, invece, nella nozione di compenso da assoggettare a ritenuta d'acconto rientrano anche eventuali rimborsi spese inerenti la produzione del reddito, anche se si tratta di rimborsi relativi a spese analiticamente documentate, eccettuati solo i rimborsi per spese in nome e per conto (risoluzione 69/ E del 21 marzo 2003). L'Agenzia, in buona sostanza, in tale materia, è dell'avviso che esiste una sostanziale identità di trattamento tra i redditi professionali e i redditi occasionali di lavoro autonomo.

Ne consegue che in presenza di spese da addebitare al committente la base imponibile fiscale su cui applicare la ritenuta e quella previdenziale sarebbero diverse:

- quella fiscale è rappresentata dall'importo complessivamente addebitato al committente (comprensivo di spese)
- quella previdenziale è rappresentata invece dal solo compenso riferito alla prestazione di lavoro, al netto quindi delle spese.

Si precisa, infine, che la parte di contributo a carico del lavoratore (pari a un terzo), anche se rappresenta una quota deducibile dal reddito, non va riconosciuta dal committente in sede di applicazione della ritenuta fiscale con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi in genere, dal momento che per i lavoratori occasionali non trovano applicazione le disposizioni fiscali previste dall'articolo 51 del Tuir.

Ne consegue che la ritenuta d'acconto del 20 per cento dovrà essere effettuata sul compenso al lordo non solo dei rimborsi spese ma anche della ritenuta previdenziale a carico del prestatore.

A ogni modo, il contributo trattenuto dal committente potrà essere dedotto nel quadro RP in occasione della compilazione del modello Unico o nel quadro E del 730.

Per quanto riguarda la deduzione delle spese sostenute, occorre tener presente che mentre per i redditi professionali la deduzione è genericamente ammessa per tutte le "*spese sostenute nell'esercizio della professione*", per i redditi occasionali di lavoro autonomo, la deduzione è invece ammessa solo per le spese "*specificamente inerenti*" alla produzione dei redditi stessi. Da ciò dovrebbe derivare, pertanto, che non sono ammessi in deduzione, non solo tutti quei costi aventi natura pluriennale, ma anche quelli che, per la loro natura, non possono essere riconducibili esclusivamente al reddito occasionale prodotto. In sostanza, i libri, le riviste, i supporti informatici e altri acquisti di beni o servizi potrebbero essere considerati deducibili solo se il loro utilizzo si sia rilevato indispensabile alla produzione del reddito stesso: deve risultare evidente cioè che senza il loro utilizzo il contribuente non avrebbe potuto effettuare la prestazione o avrebbe potuto effettuarla solo in parte. E' esclusa, quindi, dalla deduzione qualsiasi spesa che non sia "palesamente" utile e necessaria per realizzare quella specifica prestazione. Infine, la deduzione delle spese relative ai proventi occasionali non può mai eccedere l'ammontare dei proventi stessi; eventuali perdite derivanti da tali attività non sono infatti ammesse in deduzione dal reddito complessivo del lavoratore autonomo occasionale (cfr. articolo 8 del Tuir).

Si ricorda che la certificazione delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro autonomo occasionale, va rilasciata in forma libera entro il 15 marzo dell'anno successivo e dovrà evidenziare anche gli eventuali contributi trattenuti (con risoluzione ministeriale n. 8/1034 del 31 ottobre 1977, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto sufficiente, ai fini di tale obbligo, anche la lettera di accompagnamento del compenso, purché contenga gli elementi di tale certificazione, e cioè, l'indicazione del sostituto d'imposta, la causale, l'ammontare lordo delle somme corrisposte nonché l'ammontare della ritenuta effettuata).

Da notare come nel corso di svolgimento della principale attività con partita Iva sia anche possibile svolgere altre attività autonome occasionali (si pensi all'attività artistica resa in via occasionale da un

professionista o a un ciclo di conferenze in materie giuridiche tenute da un avvocato o la docenza in un corso di informatica svolta da un esperto in tale branca).

Su tali proventi, occorre distinguere se l'attività occasionale sia o meno in astratto estrinsecazione della normale abituale attività economica esercitata, a prescindere cioè da ogni valutazione di connessione soggettiva od oggettiva, necessaria invece per le collaborazioni.

Nel caso infatti in cui questa estrinsecazione non ci sia (si pensi alla prestazione artistica resa da un medico), si rimane fuori dal campo di applicazione dell'Iva e del reddito di lavoro autonomo. La categoria reddituale in discussione sarebbe quindi sempre quella residuale dei redditi diversi.

Diversa è invece la situazione nel caso in cui una tale estrinsecazione ci sia e cioè in tutti i casi in cui non solo essa risulti così evidente da far pensare che il soggetto di fatto non stia svolgendo una attività occasionale ma la sua stessa normale attività (si pensi alle prestazioni didattiche occasionali aventi a oggetto una materia compresa nell'ambito della professione esercitata), ma anche nei casi in cui l'abituale attività esercitata rappresenti comunque l'occasione o la condizione per lo svolgimento dell'occasionale attività, anche se non v'è dubbio che il soggetto non stia svolgendo la propria attività economica (si pensi ancora al corso di un giorno tenuto da un esperto informatico o alla prestazione artistica resa da un animatore) . In quest'ultimo caso, infatti, più che di prestazione autonoma occasionale, è più corretto parlare di esercizio della stessa ordinaria attività economica. E' evidente, quindi, come in questi ultimi casi non si ponga più neanche il problema di distinguere se l'attività è di collaborazione minima secondo la legge Biagi o di lavoro autonomo per natura occasionale secondo le nuove regole previdenziali.

IL LAVORO AUTONOMO ABITUALE: DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, SCELTE DI CONVENIENZA DEI DIVERSI REGIMI CONTABILI

Il lavoro autonomo abituale

L'analisi sul concetto dell'abitualità delle prestazioni di lavoro autonomo per natura o in senso stretto, non può che essere condotta distinguendo la situazione di chi è iscritto in albi, elenchi, ruoli o registri professionali e imprenditoriali in genere, da quella dei non iscritti.

Nel primo caso, è logico ritenere, su un piano di carattere generale, che si è sempre in presenza di attività abituale, indipendentemente dalla frequenza delle prestazioni, quando congiuntamente:

- il lavoratore autonomo o imprenditore è iscritto ad albi, elenchi, ruoli o registri
- svolge operazioni, non importa il numero e la frequenza, rientranti tra quelle per le quali il soggetto ha conseguito tali iscrizioni.

In questo caso, infatti, diventa importante il programma di attività del soggetto passivo quale è dato percepire da una pluralità di elementi (per esempio, avvio di contatti lavorativi, acquisizione della disponibilità di locali).

In sostanza, la semplice iscrizione non obbliga ad aprirsi una partita Iva; essa, tuttavia, integra pur sempre un elemento sintomatico che, lungi dal costituire il fatto noto su cui poter unicamente fondare una presunzione di abitualità, potrebbe rappresentare un indizio grave e preciso ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile. Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale: si vuol solo dire che l'effettuazione anche di una sola operazione, in presenza delle cennate iscrizioni, potrebbe integrare l'esercizio di una abituale attività economica, in quanto il soggetto, avendo richiesto l'iscrizione, sembra dimostrare, fino a prova contraria, di essere programmaticamente rivolto al lavoro in

proprio, anche se non esclusivo, e di aver posto in essere un *minimum* di atti preparatori allo svolgimento di un'attività auto-organizzata e abituale.

Il contribuente, tuttavia, potrebbe anche essere in grado di provare il contrario. Ma tali prove devono essere concrete e non basarsi semplicemente sul numero limitato delle operazioni poste in essere, in quanto questo modo di argomentare spesso finisce per costituire un paravento all'evasione, nel senso che la prestazione qualificata dall'interessato come lavoro autonomo occasionale potrebbe in realtà essere l'unica non occultabile in mezzo a un gran numero di operazioni "in nero".

Al di fuori di tale situazione, e cioè in presenza di attività per le quali non sia prescritta l'iscrizione in albi o elenchi ufficiali, stabilire invece se l'attività sia o meno abituale diventa un problema di più difficile soluzione, in quanto non esistono regole o parametri quantitativi fiscali che consentono di individuare in maniera netta la differenza che distinguono le attività abituali da quelle occasionali. L'unico parametro attualmente vigente è quello contributivo. Ma esso vale solo per stabilire se il soggetto lavoratore autonomo occasionale per natura debba iscriversi o meno alla Gestione separata Inps, ma non ci spiega ancora se il soggetto che svolge prestazioni ripetute nel corso dell'anno, anche se al limite sotto la fascia di 5mila euro, debba aprire o meno la partita Iva.

Orbene, nonostante sul tema in esame ultimamente si sia innestato anche l'aspetto contributivo, sul piano fiscale nulla sembra essere cambiato; rimangono pertanto valide le puntualizzazioni fino a ora effettuate dall'Amministrazione finanziaria a partire da quella, ribadita in più occasioni, che, essendo incerta la distinzione tra abitudine e occasionalità, la valutazione circa l'esistenza dell'uno o dell'altro elemento deve essere fatta caso per caso sulla base delle fattispecie concrete che di volta in volta vengono in considerazione, non esistendo cioè soluzioni a priori.

Il termine abituale nel contesto delle regole fiscali è esclusivamente abbinato al termine della professionalità a prescindere dall'organizzazione. Quest'ultima, infatti, ha rilevanza per stabilire se le abituali prestazioni di servizi, non rientranti nell'articolo 2195 del c.c. e, quindi, intrinsecamente autonome sul piano civile, siano di impresa o di lavoro autonomo sul piano fiscale.

L'elemento dell'abitudine, abbinato a quello della professionalità, starebbe a delimitare perciò una attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Naturalmente, l'abitudine dell'attività di lavoro autonomo che non significa esclusività, è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un'attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere, in quanto anche un'attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e, al limite, anche nei confronti di un solo committente, ma con costanza nel tempo, dando quindi l'idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente, e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata, realizzano il presupposto soggettivo per l'apertura della partita Iva, dovuto a presenza appunto dell'abitudine.

Ecco perché esistono anche dei particolari regimi speciali di contabilità (forfettario, supersemplificato, forfettino e forfettone) per le piccole attività di impresa o di lavoro autonomo con modesti volumi d'affari.

La dichiarazione di inizio attività con attribuzione della partita Iva e le scelte di convenienza dei diversi regimi contabili, speciali e istituzionali

La persona fisica che intraprende un'attività economica, abituale, ancorché non esclusiva, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, deve segnalarlo all'Agenzia delle entrate, presentando un'apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività (modello AA9/7). All'atto della dichiarazione, è

possibile richiedere non solo il numero di partita Iva, ma anche l'accesso, nel rispetto delle relative condizioni, a uno dei seguenti regimi fiscali speciali:

- il regime dei contribuenti minimi o forfettario, disciplinato dall'articolo 3, commi da 171 a 184, della legge 662/97. Da notare che, con decorrenza 1° gennaio 2007, tale regime non sarà più operativo, in quanto abrogato dalla legge 248/2005 di conversione del decreto legge 203/2005
- il regime dei contribuenti minori o supersemplificato, disciplinato dall'articolo 3, commi da 165 a 171, della legge 662/97
- il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (*forfettino*), disciplinato dall'articolo 13 della legge 388/2000.

L'accesso ai regimi istituzionali dell'ordinario e del semplificato, già in sede di inizio attività, non richiede invece formalità di denuncia. Per tali regimi, cioè, non operano comunicazioni preventive. Il regime semplificato è infatti un regime naturale. E, per la scelta opzionale del regime ordinario, opera solo la conferma successiva, tramite il quadro VO della dichiarazione annuale Iva, del relativo comportamento concludente.

Da notare che l'accesso al regime speciale delle attività marginali (*forfettone*), disciplinato dall'articolo 14 della legge 388/2000, non può essere chiesto in sede di apertura della partita Iva, ma solo nel prosieguo dell'attività, in quanto strettamente legato all'applicazione degli studi di settore, che, come è noto, sono inapplicabili al primo periodo di imposta di avvio dell'attività

Le regole sostanziali (tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell'Iva) dei regimi "istituzionali" sono in gran parte comuni e la loro differenza consiste essenzialmente nella previsione da parte del regime ordinario di più stringenti obblighi contabili e, precisamente, la rilevazione cronologica dei singoli fatti amministrativi non solo nell'aspetto economico (ricavi o compensi e costi o spese) ma anche di quello finanziario- patrimoniale (cassa e banca, crediti e debiti, versamenti e prelevamenti personali, eccetera). Ciò va a impattare solo su qualche, e tutto sommato non consistente, vincolo, posto a carico dell'ufficio, prima di procedere ad accertamento parametrico o da studi di settore.

La determinazione e rappresentazione in dichiarazione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, in particolare, avviene secondo le seguenti modalità:

- i lavoratori autonomi applicano sempre le regole di cui all'articolo 54 del Tuir, e, quindi, la differenza analitica tra compensi e spese effettive, salvo le componenti predeterminate forfettariamente, direttamente nel quadro RE del modello Unico
- anche per gli imprenditori rileva la predetta differenza analitica dei ricavi e costi effettivi, salvo le componenti predeterminate forfettariamente.

Ma la rappresentazione in dichiarazione è diversa. E infatti:

- 1) chi è in contabilità ordinaria compila il quadro RF del modello Unico; si parte, cioè, dall'utile o perdita derivante dal bilancio di esercizio secondo le regole della ragioneria a cui si applicano le variazioni in aumento e in diminuzione, previste dalla normativa fiscale di cui agli articoli 56 e seguenti del Tuir, tramite appunto il predetto quadro RF del modello Unico. Nulla vieta però di imputare nel conto economico i componenti positivi e negativi di reddito, seguendo direttamente le regole fiscali per ovviare appunto a queste variazioni in dichiarazione
- 2) chi è invece in contabilità semplificata effettua la predetta analitica differenza direttamente attraverso il quadro RG del modello Unico, applicando le regole specifiche contenute nell'articolo 66 del Tuir.

L'idea di fondo dei regimi speciali è invece la possibilità, per le piccole attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, di fare i conti anche senza la contabilità, senza cioè essere obbligati a tenere scritture contabili in cui annotare i documenti uno per uno, così come previsto per i suddetti regimi "istituzionali" del semplificato e dell'ordinario.

Per passare, infatti, dai dati indicati sui documenti (fatture, ricevute e scontrini) a quelli da indicare sul modello Unico - dichiarazione dei redditi (quadro RE per i lavoratori autonomi e quadro RG per gli imprenditori), dichiarazione Iva, dichiarazione Irap e modelli riguardanti parametri e studi di settore - non sempre è necessaria la mediazione di una rigorosa contabilità.

Essi perciò non sono dei veri e propri regimi contabili, ma rappresentano l'abolizione di una contabilità che al lavoro autonomo e alle piccole attività imprenditoriali non serve e che è stata sostituita dalla sola conservazione dei documenti per quanto riguarda il forfettino e dalla conservazione dei documenti e da poche registrazioni periodiche cumulative mensili e trimestrali per gli altri due. E' inoltre previsto che, in alternativa ai registri Iva, le registrazioni cumulative possano essere effettuate su appositi prospetti di cui ai decreti ministeriali dell'11 e 12 febbraio 1997.

Il **regime supersemplificato** agevola, tuttavia, solo sotto il profilo contabile, prevedendo per tutto il resto (tassazione Irpef e regole di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo e dell'Iva, compreso l'obbligo dei versamenti periodici Iva) le stesse regole sostanziali del regime semplificato e, quindi, tassazione ordinaria Irpef e determinazione analitica del reddito e dell'Iva e cioè con spese e Iva assolta sulle stesse che, salvo le specifiche esclusioni o limitazioni normative, possono detrarsi solo se inerenti all'attività e se idoneamente documentate.

Anche le perdite derivanti dall'esercizio dell'impresa o di lavoro autonomo in regime supersemplificato seguono le stesse regole del semplificato, e, quindi, con possibilità di sottrazione dal reddito complessivo dell'anno e fino a concorrenza dello stesso, senza possibilità perciò di scomputo successivo per l'eventuale importo che non ha trovato capienza.

Si fa notare che i lavoratori autonomi comunque applicano la regola suddetta, anche se in regime ordinario per opzione. La possibilità infatti di scomputo successivo delle perdite in diminuzione del relativo reddito di categoria, ma non oltre il quinto periodo di imposta, è riconosciuta solo agli imprenditori in regime ordinario per scelta o per obbligo.

Il **regime forfetario**, invece, fermo restando la tassazione ordinaria Irpef e la regola dei versamenti periodici Iva, agevola sostanzialmente anche sulla determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo e sulla determinazione dell'Iva, riconoscendo un abbattimento automatico implicito delle spese e dell'Iva detraibile pari al completamento a cento delle percentuali di forfetizzazione sul volume d'affari e dell'Iva sulle operazioni imponibili. Le perdite, per definizione, non assumono mai rilevanza fiscale.

Il regime delle nuove iniziative (**forfettino**), infine, fermo restando la determinazione analitica del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e dell'Iva, attraverso dunque le stesse regole del regime supersemplificato/semplificato, agevola sulla tassazione ordinaria Irpef attraverso un'imposta sostitutiva del 10 per cento e sull'esonero dai versamenti periodici Iva.

Per tassazione sostitutiva Irpef si intende che il reddito di impresa o di lavoro autonomo non partecipa alla determinazione del reddito complessivo del contribuente, non fa cumulo cioè con eventuali altri redditi posseduti ai fini della applicazione delle più elevate aliquote di imposta per scaglioni di reddito. Ciò, oltre a comportare degli ulteriori vantaggi in termini di maggiori risparmi di imposta sulla situazione reddituale complessiva e di esonero dal pagamento delle addizionali regionale e comunale sul reddito agevolato, comporta però lo svantaggio, se non si hanno altri redditi oltre a quello agevolato che

concorrono alla formazione del predetto reddito complessivo, di non poter tener conto della *no tax area* e cioè della deduzione complessiva di 4.500 euro né della *no tax family* e cioè delle deduzioni per carichi di famiglia né di poter scaricare nella dichiarazione dei redditi oneri e spese di carattere personale (ad esempio, spese sanitarie, interessi passivi per l'acquisto o costruzione della abitazione principale, contributi previdenziali e assistenziali, eccetera). Ciò significa, in buona sostanza, che anche i contributi previdenziali, pur ricollegabili allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, non possono essere inclusi nei quadri RG o RE; essi, infatti, sono da riferire alla sfera personale del contribuente e pertanto da indicare esclusivamente nel quadro RP dedicato agli oneri deducibili dal reddito complessivo (si veda risoluzione n. 79/E dell'8 marzo 2002). Ecco che, se non si ha un altro qualsiasi reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo da indicare nel Quadro RN, anche queste spese vanno fiscalmente perse. Ciò significa, altresì, l'impossibilità di far concorrere eventuali perdite dell'attività alla determinazione del reddito complessivo dell'anno ovvero l'impossibilità di scomputo negli anni successivi.

Per espressa previsione legislativa, il reddito in esame, pur non partecipando alla formazione del reddito complessivo, rileva tuttavia ai fini della determinazione del limite di reddito per considerare fiscalmente a carico il familiare imprenditore o lavoratore autonomo che si avvale del regime sostitutivo in questione. Tale limite, si ricorda, è fissato in 2.840,51 euro.

Per valutare, in definitiva, quale regime conviene scegliere quando si apre la partita Iva, si può fare l'esempio di un professionista che inizia l'attività il 1° gennaio 2006 con volume di affari annuo di 6mila euro, che ha diritto alla *no tax area* di 4.500 euro, non ha oneri deducibili o detraibili e non ha sostenuto alcuna spesa inerente l'attività professionale (reddito = volume d'affari).

Escludiamo la scelta del forfettario, perché valevole ancora per un anno e, se comunque scelto, preclude per i due anni successivi l'accesso al forfettino.

Se il contribuente, pertanto, sceglie il regime supersemplificato o semplificato, la sua tassazione Irpef sarebbe di 345 euro (23 per cento di 5.500 euro), quindi inferiore all'imposta sostitutiva pari a 600 euro. Ma non è ancora tutto. Il risparmio sull'Irpef potrebbe essere addirittura più consistente, dal momento che entrambi i regimi consentono anche di effettuare detrazioni di imposta e deduzioni dal reddito complessivo.

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI (O FORFETTARIO); REGIME DEI CONTRIBUENTI MINORI (O SUPERSEMPLIFICATO)

Il regime dei contribuenti minimi o forfettario

È un regime obbligatorio o naturale per le persone fisiche che, per l'anno solare precedente, soddisfano le condizioni fissate dalla legge, tutte riguardanti indicatori dimensionali, che devono essere raggiunti ad anno ed essere presenti cumulativamente. Esso, tuttavia, può essere chiesto già in sede di apertura della partita Iva tramite la barratura dell'apposita casellina del modello AA9/7.

Sono ammesse le imprese familiari, mentre sono escluse le società di ogni tipo e le associazioni professionali. Sono escluse anche le attività che applicano regimi speciali Iva, quali agricoltura, allevamento e pesca, agriturismo, agenzie di viaggio e turismo, commercio di beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. Per le persone fisiche e imprese familiari che si avvalgono di tali particolari regole, rimane ferma quindi la relativa disciplina.

Le condizioni di accesso sono le seguenti:

- volume d'affari di cui all'articolo 20 del decreto Iva, aumentato dei corrispettivi non rilevanti ai fini Iva, percepiti nell'esercizio, non superiore a 10.329,14 euro (20 milioni di lire). Non rilevano, pertanto, le cessioni di beni ammortizzabili, mentre rilevano i corrispettivi esclusi da Iva, quali ad esempio i corrispettivi rientranti nel diritto d'autore di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto Iva. Nel caso in cui siano svolte più attività, occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, come ad esempio esercizio contemporaneo di attività di lavoro autonomo e d'impresa anche se assoggettate a regimi speciali Iva, quali le attività sopra indicate. Il limite di 10.329,14 euro, cioè, è comunque invalicabile anche qualora l'attività del contribuente sia frammentata tra cessioni e prestazioni di servizi ciascuna delle quali inferiore a 10.329,14 euro
- beni strumentali utilizzati in proprietà o *leasing* di costo complessivo non superiore a 10.329,14 euro. Non rientrano in tale calcolo, quindi, i beni in locazione, noleggio o in comodato. Si precisa che ai fini del mantenimento o meno del regime, tale condizione non deve essere guardata solo in riferimento agli acquisti dell'anno, ma allo stock complessivo di beni strumentali presenti ogni anno nell'impresa o attività di lavoro autonomo
- compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori fissi (esclusi gli occasionali) non superiori al 70 per cento del volume d'affari dell'anno, tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali. Trattasi, in realtà, di una condizione semplicemente teorica. E' veramente difficile, infatti, considerati i modesti limiti di volume d'affari cui è subordinato il regime e le ordinarie retribuzioni dei dipendenti o collaboratori, ipotizzare ipotesi in cui ci si possa avvalere del lavoro di terzi e l'attività continuare a essere remunerativa
- mancanza di cessioni all'esportazione. Sono quindi ammesse le prestazioni di servizi svolte all'estero anche se escluse da Iva per assenza del presupposto della territorialità (ecco un altro esempio di corrispettivo escluso da Iva ma che comunque rileva ai fini della determinazione del predetto limite di 10.329,14 euro).

Gli *adempimenti contabili* dei lavoratori autonomi sono i seguenti:

- emissione di fattura per le prestazioni eseguite e relativa conservazione
- la registrazione cumulativa mensile delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. La registrazione può essere effettuata o sul registro Iva vendite o sull'apposito prospetto di cui al Dm 12 febbraio 1997. Sia il registro che il prospetto non devono più, prima dell'uso, essere prodotti in ufficio per la bollatura
- la sola conservazione della documentazione relativa agli acquisti, senza obbligo di registrazione.

Per gli imprenditori sono invece:

- emissione di fattura, ricevuta fiscale o scontrino
- registrazione cumulativa mensile dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. La registrazione può essere effettuata sui registri Iva (vendite o corrispettivi) ovvero sul prospetto di cui sopra. Il prospetto, tuttavia, è impostato per ricevere solo le operazioni fatturate; esso, pertanto, è inutilizzabile da coloro che sono obbligati all'emissione di scontrini o ricevute fiscali
- la sola conservazione della documentazione relativa agli acquisti senza obbligo di registrazione.

La **determinazione forfetaria del reddito e dell'Iva** avviene nel modo seguente:

- i lavoratori autonomi determinano il reddito applicando all'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi non rilevanti ai fini dell'Iva, la percentuale del 78 per cento, mentre determinano l'Iva applicando sull'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate, la percentuale dell'84 per cento

- gli imprenditori determinano il reddito applicando al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi non rilevanti ai fini dell'Iva, la percentuale del 75 per cento se esercenti prestazioni di servizi e la percentuale del 61 per cento se esercenti altre attività; per l'Iva, invece, sulle operazioni imponibili la percentuale è del 73 per cento per le imprese di servizi e del 60 per cento per quelle di produzione o vendita.

Nella determinazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo o di impresa non rilevano né il principio di cassa né quello della competenza, ma la fatturazione del compenso o ricavo. Per lo scomputo della eventuale ritenuta operata successivamente alla fatturazione torna applicabile pertanto l'articolo 22 del Tuir.

Il regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni ovvero, fermo restando le predette condizioni, per libera opzione o scelta del contribuente, e cioè tramite comportamento concludente o concreto posto in essere sin dall'inizio dell'anno a partire dal quale si vuole cambiare regime, da confermare attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale Iva dell'anno successivo presentata per detto anno.

Si ricorda che l'opzione per il regime analitico di determinazione del reddito e dell'Iva vale almeno per un triennio e che è possibile in questo caso, darsi anche l'impianto contabile di cui al regime analitico supersemplificato. L'opzione sui regimi contabili, diversamente dalla precedente, vale invece per almeno un anno.

Dal lato sostanziale, invece, le particolari regole di determinazione del reddito e dell'Iva hanno indotto il legislatore a disciplinare esplicitamente il passaggio dal regime forfetario a quello analitico e viceversa.

Tali regole, tendenti a evitare salti o duplicazioni d'imposta, sono relative al computo dei ricavi o compensi, dei beni strumentali e delle giacenze di magazzino.

Per i ricavi e i compensi come abbiamo già visto non rilevano gli ordinari principi della competenza e della cassa. Ciò significa che i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito del periodo successivo, ancorché di competenza o incassati in tale periodo; viceversa, i ricavi o compensi per operazioni effettuate nel periodo forfetario, che non hanno concorso a formare il reddito di tale periodo perché ancora non documentate, assumono rilevanza nei periodi successivi. Gli stessi criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime analitico a quello forfetario. In particolare, la base su cui applicare le percentuali deve essere aumentata dei ricavi o compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile dei periodi d'imposta precedenti.

I beni strumentali si prendono in carico sulla base dei costi risultanti dalle relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali del periodo forfetario.

I beni di magazzini, ovviamente solo per le imprese, devono essere valutati in base ai valori delle fatture di acquisto più recenti.

Per quanto concerne l'Iva, l'imposta assolta sugli acquisti dei beni è ammessa in detrazione a condizione che le connesse fatture di acquisto vengano registrate nel periodo di imposta per il quale si procede alla determinazione analitica e che la consegna o la spedizione dei beni non sia avvenuta nell'anno soggetto a regime forfetario.

Per le prestazioni di servizio ricevute, occorre invece dare rilevanza al momento di pagamento dei corrispettivi che segna, di conseguenza, il criterio da seguire per la detrazione dell'Iva nel caso di transito dal regime forfetario a quello analitico.

Il regime dei contribuenti minori o supersemplificato

Il regime supersemplificato, sempre per le sole persone fisiche e imprese familiari, che per l'anno solare precedente soddisfano le condizioni fissate dalla legge, è invece solo opzionale. Anche tale regime può essere chiesto già in sede di apertura della partita Iva tramite la barratura dell'apposita casellina del modello AA/7. Si tratta anche qui di condizioni, tutte riguardanti indicatori dimensionali, che devono essere ragguagliati ad anno ed essere presenti cumulativamente:

- volume d'affari, comprensivo dei ricavi o compensi non rilevanti ai fini Iva, non superiore a 15.493,71 euro (30 milioni di lire) per le attività di servizi e 25.822,84 (50 milioni di lire) negli altri casi. Il limite di 25.822,84 euro è comunque invalicabile anche qualora l'attività del contribuente sia frammentata tra cessioni e prestazioni, ciascuna delle quali inferiore a 25.822,84 euro. Di fronte a ricavi a ricavi per prestazioni di servizi pari a 5mila euro e a ricavi da cessione pari a 22mila euro, il regime è comunque inapplicabile: benché l'attività prevalente sia di cessione di beni e inferiore a 25.822,84 euro, le prestazioni di servizi per 5mila euro fanno pur sempre parte del volume d'affari. Altrimenti, si finirebbe per consentire il regime a chi ha 25mila euro di cessioni e 15mila euro di prestazioni, vietandolo a chi ha 26mila euro di cessioni. Insomma, l'individuazione dell'attività prevalente serve solo ai fini dell'inquadramento del soggetto come prestatore di servizi o commerciante. L'applicabilità o meno del regime va invece verificata con riguardo al volume d'affari complessivo, sommando i ricavi dell'attività di cessione di beni e quelli dell'attività di prestazione di servizi
- acquisti per ammontare, al netto dell'Iva, non superiore a 18.075,99 euro (35 milioni di lire), se l'attività esercitata è la rivendita, ovvero a 10.329,14 euro (20 milioni di lire), negli altri casi
- utilizzo di beni strumentali di costo non superiore a 25.822,84 euro (50 milioni di lire). Non è immediato conciliare la condizione riguardante i beni strumentali con quella riguardante la generalità degli acquisti: dovrebbe però ritenersi che la condizione relativa agli acquisti riguardi gli acquisti di beni o servizi diversi dai beni strumentali, per i quali opera una condizione autonoma
- compensi corrisposti a dipendenti o altri collaboratori stabili, non superiori al 70 per cento del volume d'affari, compresi corrispettivi o compensi non rilevanti ai fini Iva. Qui la condizione sembrerebbe un po' più realistica, in quanto non è da escludere a priori che attività con questi volumi d'affari possano restare remunerative anche quando utilizzano dipendenti a termine, part-time o stagionali. Si precisa che, in presenza di impresa familiare, le quote attribuite ai collaboratori sono comunque irrilevanti ai fini del limite in questione. Sono infatti da considerare solamente le somme in senso tecnico e cioè retribuzioni e somme assimilate. Le somme corrisposte ai collaboratori familiari sono frutto del particolare rapporto che lega i due soggetti e, quindi, qualcosa di diverso dal compenso in senso tecnico.

Anche tale regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni.

Sono previsti solo ridotti ***adempimenti contabili***.

Fermo restando infatti gli ordinari obblighi di fatturazione o certificazione dei corrispettivi e di determinazione analitica del reddito e dell'Iva, è semplicemente previsto che il contribuente possa procedere alle annotazioni relative alle operazioni attive e passive, anziché negli ordinari registri vendite e acquisti, nel prospetto di cui al decreto 11 febbraio 1997.

Nel prospetto, le operazioni attive vanno registrate con le stesse regole del precedente regime, mentre quelle passive possono essere annotate in modo cumulativo a cadenza mensile o trimestrale, a seconda del sistema di liquidazione periodica Iva in uso.

In esso, entro il termine di presentazione del modello unico, devono poi essere indicati:

- i dati relativi al valore delle rimanenze dell'impresa, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore, al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata in alternativa in un ulteriore prospetto di dettaglio
- i dati per l'individuazione dell'attività prevalente, ma solo da parte dei soggetti che svolgono più attività
- i beni ammortizzabili. Per i veicoli, deve essere annotato: l'anno di acquisizione, il costo originario, il fondo ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo di imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi dai veicoli, le indicazioni nel prospetto possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenei per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. In tale sezione, devono essere indicati anche i beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro, anche se ammortizzati in unica soluzione. Per essi, infatti, sono possibili entrambe le soluzioni. In tale sezione, infine, occorre indicare i beni strumentali acquistati da privato e cioè prima di aver aperto la partita Iva e utilizzati per l'attività (si pensi, ad esempio, a veicoli, computer, telefonini e attrezzatura varia già utilizzati come privato). Solo per gli imprenditori sono possibili ammortamenti anche di tali beni; per i lavoratori autonomi, invece, ciò non è ammesso, ferma restando comunque la possibilità di tener conto delle relative spese di impiego. E' opportuno quindi che di tali beni, sia pure a quest'ultimo fine, nel prospetto in questione, sia sempre fornita una semplice descrizione sia in riferimento alla tipologia che alla data del relativo cambio di destinazione. A una tale prospettazione potrebbe anche limitarsi l'imprenditore individuale qualora volesse semplicemente dedursi le relative spese di utilizzo e non anche l'ammortamento, scongiurando così tutte le complicazioni in termini di plusvalenze, minusvalenze e presupposto soggettivo Iva in caso di loro successiva cessione o autoconsumo.

Il prospetto, infine, prevede una apposita sezione da compilarsi esclusivamente a cura dei lavoratori autonomi che determinano il reddito secondo il principio di cassa.

La **determinazione analitica del reddito** di lavoro autonomo avviene perciò secondo il principio cassa. Tale principio non presenta eccezioni in relazione ai compensi, mentre viene derogato per alcune spese, per le quali è prevista appunto la deducibilità in base al principio della competenza, indipendentemente dall'esercizio in cui sono state sostenute.

Anche il momento impositivo Iva delle prestazioni di lavoro autonomo e il momento di applicazione della ritenuta di acconto, seguono tale principio. Non dovrebbero pertanto mai esistere difficoltà legate a sfasamenti tra momento di fatturazione della prestazione, momento di effettuazione della ritenuta e momento di dichiarazione del compenso.

Analogo trattamento vale per le fatture riguardanti gli acquisti con Iva detraibile. Anche qui, infatti, l'Iva si detrae a prescindere dal pagamento, mentre ai fini reddituali la relativa spesa, salvo le previste eccezioni per competenza, si deduce per cassa.

L'applicazione concreta del principio di cassa pertanto non sembra dare luogo a particolari difficoltà. Il lavoratore autonomo dovrebbe individuare senza troppi problemi il momento in cui si verifica l'incasso dei suoi compensi, ovvero il pagamento di una sua spesa.

A tal proposito, è opportuno sgombrare il campo dall'equivoco che, in caso di incasso o pagamento tramite assegno liberamente trasferibile, il compenso debba considerarsi percepito alla data dell'effettivo

incasso effettuato tramite il versamento sul proprio conto corrente bancario e la spesa pagata alla data di effettivo pagamento e cioè allorché il fornitore provvede a eseguire l'operazione di incasso. Non è così. I compensi e le spese devono considerarsi incassati e pagate al momento in cui il lavoratore autonomo riceve e consegna materialmente l'assegno, a prescindere dalle suddette movimentazioni bancarie. Innanzitutto, perché l'assegno ricevuto potrebbe anche non essere mai versato nel proprio conto, potendo essere liberamente trasferito mediante l'apposizione di una semplice girata, per pagare propri fornitori. E poi perché, una volta consegnato l'assegno, ci si spoglia della disponibilità della somma in questione a prescindere dal momento in cui il proprio fornitore provvede a eseguire l'operazione di incasso. E infine perché la tempestività o meno delle operazioni di accredito e di addebito in conto è un fatto che attiene esclusivamente all'organizzazione della Banca prescelta, il cui comportamento non può escludersi possa anche avere effetti giuridici fra le parti del rapporto ma non anche ai fini di cui stiamo argomentando. In buona sostanza, è come incassare compensi o pagare spese per contanti. Lo stesso discorso va fatto in riferimento alle spese pagate con bonifico o carte di credito; in entrambi i casi, rileva la data di sottoscrizione dell'ordine rispettivamente alla Banca e al gestore della carta, quest'ultimo rilasciato al commerciante all'atto dell'acquisto.

"FORFETTINO", REGIME SEMPLIFICATO, REGIME ORDINARIO, "FORFETTONE"

Il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo o forfettino

Anche tale regime si applica solo alle persone fisiche e alle imprese familiari e la scelta viene esercitata allegando al modello AA9/7 l'apposito stampato disponibile negli uffici delle Entrate.

L'accesso al regime richiede innanzitutto che la partita Iva venga aperta per un'attività realmente indipendente e cioè caratterizzata da effettiva autonomia gestionale e di risultati.

Le **condizioni di accesso** sono le seguenti:

- il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa. Considerato che il regime è destinato a incentivare esclusivamente la nascita di reali nuove iniziative, è evidente quindi, come al contrario, diventi anche irrilevante avere aperto o meno in precedenza una partita Iva. A rilevare è, infatti, solo lo svolgimento abituale effettivo di un'attività di impresa o autonoma nel triennio di osservazione. L'accesso al regime è inibito anche nel caso di esercizio dell'attività di impresa o autonoma nel triennio di osservazione in forma associata. Ma, anche in questo caso, non costituisce causa di esclusione dal regime la semplice qualità di socio di Srl o socio accomandante di Sas, in assenza di una fattiva partecipazione alla gestione delle stesse. Si fa presente, infine, che l'articolo 55 del Tuir, considera di impresa le attività agricole indicate alle lettere b) e c) dell'articolo 29, svolte oltre i limiti ivi stabiliti. Un soggetto, pertanto, titolare di partita Iva nel triennio di osservazione per l'esercizio di attività agricola configurante però reddito fondiario e non reddito di impresa, che intenda intraprendere in aggiunta alla predetta attività anche una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, può chiedere l'accesso al regime in esame
- la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, la prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dallo stesso operatore sotto forma di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Tale condizione, che ha carattere antielusivo, si pone su un piano diverso dalla precedente, ed è finalizzata a evitare abusi dei contribuenti. Questi, infatti, al solo fine di godere delle agevolazioni del nuovo regime, potrebbero di

fatto continuare a esercitare l'attività in precedenza svolta, modificando solamente la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo. Più che avere riguardo, quindi, al tipo di attività esercitata in precedenza, occorre perciò porre l'accento al concetto di mera prosecuzione della stessa attività. E' da ritenere certamente mera prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. Qualora tali circostanze congiuntamente non si verificano, nessuna preclusione potrà verificarsi. L'indagine diretta ad accertare la novità dell'attività intrapresa, va operata perciò caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata

- siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi
- l'ammontare dei compensi o dei ricavi non deve superare i seguenti limiti:
 - o 30.987,41 euro (60 milioni di lire) per le attività autonome e per le imprese a oggetto prestazioni di servizi
 - o 61.974,83 euro (120 milioni di lire) per le imprese esercenti altre attività.

I predetti importi, in sede di apertura della partita Iva, non devono essere ragguagliati ad anno. Pertanto, può continuare a usufruire del regime, anche il contribuente che, per esempio, inizi un'attività di lavoro autonomo a marzo e che, a fine anno, abbia realizzato compensi per 28mila euro che, ragguagliati ad anno, porterebbero a un ammontare senz'altro superiore al succitato limite di 30.987,41 euro.

A differenza dei precedenti regimi, il forfettino ha la durata massima di tre anni. La scelta operata vincola per almeno un periodo di imposta e può essere revocata, decorso almeno un periodo d'imposta, con lo stesso modello di cui sopra.

Nessuna comunicazione si rende invece necessaria in caso di decadenza dal regime per superamento dei limiti di ricavi o compensi nel periodo di imposta. A tal fine, è previsto infatti che nel triennio il regime cessa di avere efficacia:

- dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti stabiliti in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino 46.481,12 euro per il lavoro autonomo e per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, e 92.962,24 euro per le imprese esercenti altre attività). In pratica, il regime opererà per l'intero triennio, per esempio, nel caso di un lavoratore autonomo che percepisca compensi annui fino a 30.987,41 euro per i primi due periodi e fino a 46.481,12 euro per il terzo periodo di imposta
- dallo stesso periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il 50 per cento, con la conseguenza che già dallo stesso anno il reddito prodotto è assoggettato a tassazione ordinaria, concorrendo cioè alla formazione del reddito complessivo, fermo restando il solo versamento annuale Iva e con obbligo della nuova impostazione contabile (semplificato o ordinario) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il forfettino ha la seguente struttura:

- applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10 per cento sul reddito di lavoro autonomo o d'impresa determinato in modo analitico secondo le regole rispettivamente dell'articolo 54 e dell'articolo 66 del nuovo Tuir. In pratica, il reddito deve essere dichiarato nei quadri RE e RG del modello Unico, ma non deve essere riportato nel quadro RN che, si ricorda, è il riepilogo della situazione reddituale complessiva del contribuente, soggetta a ordinaria tassazione. Per le imprese

familiari, l'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero reddito d'impresa realizzato, al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari, è dovuta dal titolare dell'impresa. Ciò significa che il collaboratore familiare non è tenuto alla compilazione del quadro RH dell'Unico. Il titolare dell'impresa, invece, comunque, è tenuto a indicare nel quadro RR il reddito di spettanza del collaboratore, al fine di evidenziare l'effettiva base imponibile su cui determinare il debito contributivo di quest'ultimo

- esonero dall'applicazione delle ritenute d'acconto. A tal fine, è necessaria un'apposita comunicazione al sostituto d'imposta con la quale il contribuente percettore attesti di beneficiare del regime fiscale di cui all'articolo 13 della legge 388/2000. Tale comunicazione può essere rilasciata una volta per sempre oppure di volta in volta all'interno della fattura
- esonero dalla tenuta dei registri contabili e dai versamenti periodici Iva, compreso l'acconto Iva.

In pratica, il regime obbliga:

- 1) alla formalizzazione dei proventi (fatture, ricevute fiscali o scontrini)
- 2) alla conservazione in ordine cronologico della documentazione emessa e ricevuta
- 3) alla tenuta di un apposito prospetto in forma libera in cui rilevare i beni ammortizzabili. E' consigliabile tuttavia istituire fin da subito il registro dei beni ammortizzabili, considerato che il regime ha una durata ben determinata con sbocco naturale alla scadenza, per il regime semplificato
- 4) alla tenuta di un apposito prospetto in forma libera in cui rilevare il valore delle rimanenze a fine anno, ovviamente per le sole imprese commerciali
- 5) alla tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta
- 6) al versamento annuale dell'Iva entro il 16 marzo dell'anno successivo per le operazioni dell'anno solare precedente, senza applicazione di interessi
- 7) al versamento dell'imposta sostitutiva e dell'Irap entro il 20 giugno ovvero il 20 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dell'anno successivo alla chiusura del periodo di imposta. Si ricorda che, mentre per l'imposta sostitutiva Irpef non sono dovuti acconti, per l'Irap e i contributi previdenziali Inps, sia per la gestione commercianti e artigiani sia per quella separata, essi continuano a essere dovuti
- 8) alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva. La scadenza è fissata entro il mese di febbraio dell'anno successivo. L'obbligo tuttavia scatta solo se nell'anno solare precedente si è superato il volume d'affari di 25.822,84 euro
- 9) alla presentazione telematica del modello Unico. Tale obbligo scatta al superamento del volume d'affari di 10mila euro ovvero, pur non superato, se si è tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (770) e/o del modello di studio di settore. Altrimenti, è anche possibile presentare il modello in posta o in banca entro il 31 luglio. Nulla vieta comunque di presentare la dichiarazione in forma telematica entro il più lungo termine del 31 ottobre, magari avvalendosi del servizio Fisconline di qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
- 10) alla presentazione del 770 semplificato. Tale modello però, qualora dovesse sussistere l'obbligo, non può unificarsi al modello Unico; pertanto, alla pari della comunicazione annuale dati Iva, deve essere presentato solo telematicamente e mai tramite ufficio.

L'accesso al forfettino permette anche di richiedere l'assistenza fiscale telematica dell'Agenzia delle entrate. Chi decide di avvalersi del "tutoraggio", dovrà farne richiesta in sede di dichiarazione di inizio attività direttamente allo sportello Iva oppure entro trenta giorni tramite l'apposita comunicazione da presentare direttamente allo sportello protocollo o per via postale all'ufficio competente per domicilio fiscale.

Bisogna quindi dotarsi delle relative apparecchiature informatiche, con il diritto a un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, pari al 40 per cento del costo, entro il limite massimo di 309,87 euro. Il credito d'imposta compete a condizione che l'apparecchiatura informatica sia effettivamente utilizzata per connettersi con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. Il credito di imposta spetta anche per l'acquisizione delle apparecchiature informatiche in locazione finanziaria, nella misura del 40 per cento del prezzo di acquisto ed è determinato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta con il limite massimo di 309,87 euro. Ai fini della relativa compensazione di tale credito, si rende anche necessario inviare telematicamente un'apposita istanza al Centro operativo di Pescara. L'istanza è resa disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate. La richiesta di assistenza telematica può essere revocata anche subito dopo l'istanza, ma ha effetto dal periodo d'imposta successivo nel caso in cui si voglia fruire del predetto credito. In pratica, chi è già munito del computer e in sede di inizio attività chiede di avvalersi del "tutoraggio", può revocarlo dallo stesso periodo di imposta, in quanto, in tal caso, non si ha diritto al credito di imposta perché l'acquisto o la locazione finanziaria del computer è antecedente all'apertura della partita Iva.

Un volta chiesta l'assistenza telematica, il contribuente deve abilitarsi al canale Internet collegandosi al sito dell'Agenzia delle entrate per chiedere il Pin code e la password di accesso, scaricarsi l'apposito software contabile e trasmettere i dati contabili per trimestre, entro le seguenti scadenze:

- 10 aprile: operazioni del primo trimestre
- 10 luglio: operazioni del secondo trimestre
- 10 ottobre: operazioni del terzo trimestre
- 10 gennaio: operazioni del quarto trimestre.

Una volta trasmessi i dati, il sistema informativo dell'Agenzia fornirà ricevuta degli stessi; in proposito, va prestata attenzione alla circostanza che la ricevuta telematica potrebbe anche contenere alcune richieste da evadere a cura del contribuente assistito.

I dati contabili riguardanti le operazioni effettuate nell'anno saranno dunque utilizzati dal sistema informativo che procederà alla relativa elaborazione e alla liquidazione delle imposte dovute, rendendo poi disponibile, sempre per via telematica, il modello F24 per il pagamento delle imposte e i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata.

A questo punto al contribuente assistito spetta un'ultima attività di riscontro ed eventuale integrazione delle elaborazioni effettuate dal sistema informativo.

In primo luogo, è necessaria la verifica dei dati contabili inviati al fine di sistemare elaborazioni fondate su dati eventualmente errati per trasmissione o per elaborazione.

L'integrazione dei dati, anch'essa eventuale, si rende invece necessaria con riferimento ad altri redditi posseduti dal contribuente, di modo che la dichiarazione unificata da trasmettere telematicamente possa essere debitamente completata.

A integrazione avvenuta, quindi, il contribuente, dopo aver stampato e firmato una copia della dichiarazione per conservarla, presenterà la dichiarazione unificata con il proprio Pin code utilizzando il servizio telematico Internet.

Il regime semplificato

Il regime prevede la tenuta dei:

- registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi per chi è obbligato a emettere scontrini e ricevute fiscali e registro degli acquisti)
- registro dei beni ammortizzabili.

In presenza di specifiche fattispecie, sono inoltre previsti altri registri, tra cui si ricordano quello degli omaggi e quello dei corrispettivi di emergenza.

Nei registri Iva le fatture immediate vanno annotate entro 15 giorni dalla data di emissione e quelle differite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni. I corrispettivi possono essere annotati con un'unica registrazione mensile entro il giorno 15 del mese successivo. Gli acquisti, pena la perdita del diritto di detrazione della relativa imposta, possono essere annotati, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, e cioè dalla data di effettuazione dell'operazione ai fini Iva (consegna o spedizione in caso di acquisto di beni, pagamento in caso di acquisto di servizi).

Tali registri vanno poi integrati, riportando:

- entro 60 giorni dall'effettuazione, i componenti positivi e negativi del reddito di lavoro autonomo o di impresa non rilevanti ai fini dell'Iva (si tratta, ad esempio, di spese per salari, interessi passivi, eccetera)
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito. I lavoratori autonomi apporteranno, cioè, le rettifiche ai compensi e alle spese in base al principio di cassa; mentre gli imprenditori, apporteranno le rettifiche ai ricavi e ai costi in base al principio della competenza economica (ad esempio, ratei e risconti, fatture da emettere e fatture da ricevere, eccetera) e indicheranno il valore delle rimanenze finali per quantità e valori delle singole categorie di beni, nonché i criteri seguiti per la valutazione.

Il regime ordinario

E' solo opzionale per i lavoratori autonomi, mentre è obbligatorio per le imprese quando i ricavi superano i seguenti importi:

- 309.874,14 euro, nel caso di attività di prestazioni di servizi
- 516.456,90 euro, negli altri casi.

I lavoratori autonomi devono tenere i seguenti registri:

- registri Iva (registro delle fatture emesse e degli acquisti)
- registro beni ammortizzabili
- registro cronologico.

Gli imprenditori devono tenere i seguenti registri:

- registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi per chi è obbligato a emettere scontrini e ricevute fiscali e registro degli acquisti)
- registro beni ammortizzabili
- libro giornale, libro degli inventari e scritture ausiliare (conti di mastro e scritture di magazzino, ma solo in caso di superamento di determinati limiti di valore di rimanenze finali).

Il regime sostitutivo per le attività marginali

Trattasi di un regime per così dire trasversale a tutti i regimi trattati fino a ora, ribattezzato "forfettone"; non può mai essere chiesto in sede di apertura della partita Iva perché inapplicabile al primo periodo di imposta di avvio dell'attività.

Anche tale regime, introdotto con l'articolo 14 della legge 388/2000, è riservato alle sole persone fisiche, comprese le imprese familiari, e prevede le seguenti condizioni di accesso:

- l'attività svolta deve rientrare fra quelle effettivamente soggette agli studi di settore. Ecco perché il regime è inapplicabile per l'anno di avvio dell'attività, in quanto per l'anno di inizio dell'attività ancorché iniziata dal 1° gennaio è esclusa l'applicazione dello studio di settore

- i ricavi o i compensi del periodo d'imposta precedente devono essere di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali. Tale limite, differente in relazione ai diversi settori d'attività, non può, in ogni caso, essere superiore a 25.822,85 euro.

I contribuenti che vogliono avvalersi di tale regime, la cui durata è a tempo indeterminato, salvo il verificarsi di cause di decadenza e rinuncia, devono presentare domanda, redatta su apposito modello all'ufficio delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruirne. L'opzione è valida per almeno un periodo di imposta, con rinnovo automatico alla sua scadenza, salvo rinuncia o sopravvenute cause di decadenza.

Il regime ha una struttura simile a quello delle nuove iniziative, compresa la possibilità di richiedere l'assistenza telematica dell'Agenzia delle entrate. Le particolarità riguardano la misura dell'imposta sostitutiva, che è del 15 per cento e la determinazione del reddito, che si ottiene dalla differenza analitica tra i ricavi o compensi risultanti dal programma Gerico, cioè il software di calcolo degli studi di settore e i costi e le spese determinati attraverso le regole dell'articolo 54 del Tuir per i lavoratori autonomi e le regole dell'articolo 66 del Tuir per gli imprenditori.

LA DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI ATTIVE; LA RITENUTA D'ACCONTO

La documentazione delle operazioni attive

Generalmente, per ogni operazione soggetta a Iva, si deve emettere la fattura.

Solo per alcune attività è prevista l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, a meno che la fattura non sia richiesta dal cliente. Si tratta, in buona sostanza, delle cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, a domicilio o in forma ambulante; delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nei pubblici esercizi e delle prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico o nell'abitazione dei clienti.

Da notare, quindi, come per le prestazioni di servizi rese da lavoratori autonomi sia sempre obbligatoria la fattura, mentre per le prestazioni di servizi rese da imprenditori vige l'esenzione solo se rese nell'abitazione del cliente, concetto più ristretto, che esclude quindi i locali commerciali e professionali. Ciò significa che per le prestazioni rese da imprenditori in quest'ultimi locali, la fattura è sempre obbligatoria, a prescindere dalla richiesta del cliente.

La **fattura** va emessa lo stesso giorno in cui l'operazione è effettuata. Vale a dire al momento della consegna o spedizione, per le cessioni di beni mobili, e al pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi sia di impresa che di lavoro autonomo.

Solo con riferimento alle cessioni di beni mobili, la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto, si può emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione. Tale fattura dovrà riepilogare le cessioni effettuate nel mese precedente e risultanti dai citati documenti di trasporto.

La fattura è generalmente emessa in due esemplari, uno dei quali è consegnato al cliente e deve contenere:

- la data di emissione e il numero progressivo della fattura per anno solare
- dati identificativi di chi emette la fattura e del cliente, e, relativamente a chi emette la fattura, anche il numero di partita Iva
- la natura, la quantità e la qualità dei beni e dei servizi erogati
- l'aliquota Iva applicata, l'ammontare dell'imposta distinta per aliquota e dell'imponibile, con arrotondamento al centesimo di euro

- data e numero dei documenti di trasporto in caso di fatture differite
- norma e titolo di inapplicabilità dell'Iva per le operazioni non imponibili o esenti.

Le operazioni rilevanti ai fini Iva, dunque, non sono solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili cui appunto l'imposta si applica, ma comprende anche le operazioni non imponibili ed esenti, che, pur non dando luogo all'addebito del tributo, devono comunque essere formalizzate. Le sole operazioni estranee dall'Iva sono, quindi, quelle escluse che non devono essere fatturate.

Le **operazioni esenti** sono tassativamente elencate nell'articolo 10 del decreto Iva, che, costituendo una deroga al principio generale di applicazione dell'imposta, è da interpretare in maniera restrittiva.

Fra le operazioni esenti, quelle senz'altro più significative sono le prestazioni sanitarie di cui al punto 18), che, per esser tali non solo devono essere rese da soggetti che rispondono a ben individuati requisiti professionali, ma devono anche essere finalizzate a tutelare la salute delle persone. Dovrebbe pertanto essere assoggettata all'Iva in regime di imponibilità e con aliquota ordinaria, ogni prestazione resa dai medici e paramedici in un contesto che permetta di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona. Così, ad esempio, alcune attività di medicina profilattica, la chirurgia plastica (se l'intervento viene fatto per ragioni puramente estetiche), le attività tipiche della medicina legale richieste per l'adozione di provvedimenti (come la liquidazione di un danno da parte di un'impresa assicuratrice in seguito a un incidente automobilistico o le perizie mediche in caso di errori professionali commessi da medici). Queste attività, benché presuppongano conoscenze mediche, non corrispondono alla nozione di prestazione sanitaria e cioè di prestazione rivolta alla persona a titolo di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e della guarigione da malattie o di problemi di salute, compresa la psicoterapia. Si precisa, infine, che l'esenzione prevista dal citato articolo 10, comma 1, n. 18), ha carattere oggettivo, ed è irrilevante la circostanza che sia fatturata a una clinica nel quadro di un rapporto di lavoro autonomo instaurato o al paziente degente destinatario della prestazione.

La categoria delle **operazioni escluse** da Iva è molto eterogenea, in quanto l'esclusione può derivare dalla mancanza del presupposto soggettivo, quando si agisce cioè da privato e non nell'esercizio di impresa o lavoro autonomo. L'esclusione può derivare anche dalla mancanza di territorialità, cioè dall'effettuazione dell'operazione fuori dal territorio dello Stato.

Abbiamo poi le numerose esclusioni specifiche, come l'autoconsumo di beni per i quali, all'atto dell'acquisto o importazione, non era stata operata la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19. La cessione di beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione dell'imposta costituiscono invece operazioni esenti.

Da notare invece come la stessa cessione di beni mobili acquistati da un soggetto privato è, al contrario, imponibile, sia pure attraverso il regime del margine dei beni usati, in quanto qui non si può parlare di mancanza del diritto alla detrazione dal momento che i privati non applicano Iva per assenza del presupposto soggettivo. In pratica, in questo ultimo caso, è solo l'autoconsumo del bene acquistato senza Iva a rendere l'operazione esclusa.

Delle operazioni specificatamente escluse, si pensi ancora alle cessioni, concessioni, licenze e simili relative al diritto d'autore (programmi per elaboratori, opere fotografiche, opere dell'arte del disegno o altre illustrazioni non pubblicitarie, della incisione e delle arti figurative similari, eccetera).

Da quanto precede, è anche facile rilevare come la cessione o l'autoconsumo del lavoratore autonomo può riguardare anche beni strumentali, per i quali, all'atto dell'acquisto o importazione, l'Iva era stata totalmente o parzialmente detratta.

E' evidente poi come sia possibile anche affittare tali beni.

Ciò significa che tali operazioni, pur non rilevando ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, comunque rilevano ai fini Iva: ai fini Iva, insomma, diversamente dall'Irpef, dove la nozione di compenso ha un contenuto molto delimitato, il presupposto soggettivo e oggettivo delle operazioni attive svolte ha contenuto più estensivo e comprende anche tutte le operazioni che comunque utilizzano i beni o le strutture impiegate per l'attività. Le operazioni che non rilevano, oltre quelle svolte nell'ambito dell'attività, ma oggettivamente escluse dal relativo campo di applicazione, sono, in buona sostanza, solo quelle poste in essere nell'ambito della sfera privata.

La fattura deve contenere altresì il **contributo integrativo** che i professionisti iscritti alla propria cassa di previdenza sono obbligati per legge a ripetere sui clienti. Trattatasi di una maggiorazione dei compensi che costituisce materia imponibile Iva, ma che non concorre a formare il reddito professionale e che, pertanto, non è soggetta a ritenuta di acconto.

Il contributo integrativo, recuperato a titolo di rivalsa dai clienti e poi versato direttamente dal professionista alla propria Cassa con cartella esattoriale, oltre a non rappresentare un compenso, non rappresenta neanche un onere deducibile e, quindi, non deve essere indicato nel quadro RP della dichiarazione dei redditi, come gli altri contributi previdenziali e assistenziali a carico del professionista.

Il lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata Inps può, infine, addebitare al cliente un **contributo del 4%** dell'importo fatturato. Qui, però, non si tratta di una vera e propria rivalsa, in quanto non c'è coincidenza fra quanto versato dall'autonomo all'Inps a conguaglio e quanto eventualmente percepito a titolo di contributo sull'imponibile. Per questo motivo, l'importo del 4 per cento è fiscalmente equiparato ai compensi e soggetto sia a Iva che a ritenuta d'acconto.

Anche il **contributo Enpals** dei lavoratori dello spettacolo costituisce parte integrante del compenso, in quanto totalmente a carico degli artisti, anche se trattenuto e versato dai committenti. L'articolo 54 del Tuir, infatti, esclude dal computo dei compensi solo i contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che corrisponde i compensi medesimi, mentre tale contributo non è a carico dei committenti, i quali svolgono semplicemente un'attività funzionale all'effettiva riscossione delle somme, senza però spostare l'onere effettivo del contributo dal lavoratore dello spettacolo a cui si riferisce il presupposto.

Fattispecie particolare è anche quella della fatturazione degli onorari e delle spese gravanti sulla parte soccombente dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali. Al riguardo, la condanna al rimborso delle spese può essere senza o con distrazione a favore del difensore della parte vittoriosa.

- 1) Nel primo caso, il difensore emetterà fattura nei confronti del proprio cliente, che poi riaddebita tale importo al soccombente. In particolare, per quanto afferisce l'Iva, addebitata dal difensore al cliente-vincitore, detta imposta non deve essere compresa nelle somme da rimborsare soltanto se la parte vittoriosa è un soggetto passivo ai fini dell'Iva. Rimane a carico della parte vincitrice l'obbligo di effettuare la ritenuta di acconto sul pagamento della parcella.
- 2) Invece, con riferimento all'ipotesi di condanna al rimborso delle spese con distrazione, la parte soccombente è tenuta a pagare direttamente al legale vittorioso gli onorari e le spese di competenza di quest'ultimo, che deve emettere la fattura al proprio cliente e, qualora la parte vincente è un soggetto Iva, il tributo indicato in fattura non è da ricomprendersi tra gli oneri che il soccombente deve corrispondere al difensore. Sulla fattura emessa dal difensore, quest'ultimo deve indicare che il pagamento è effettuato dal soccombente in giudizio, al quale la parte vittoriosa deve rilasciare copia. Infine, in capo al soccombente è anche l'obbligo di effettuare la ritenuta di acconto sui compensi corrisposti al legale della parte risultata vittoriosa.

Fattispecie ancora più particolare è quella della fatturazione degli onorari e delle spese gravanti sull'assicuratore nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale. In tal caso, infatti, la risarcibilità delle spese sia derivanti dall'esercizio dell'azione giudiziaria che quelle extraprocessuali sostenute per la composizione bonaria della vertenza, è automatica. La fatturazione avverrà dunque sempre con le modalità di cui al punto 2.

A onor del vero, il principio della risarcibilità automatica delle spese stragiudiziali ex articolo 22 della legge 990/69, così come modificato dall'articolo 5 della legge 57/01, è spesso contestato dall'assicuratore, in quanto l'intervento di un legale sarebbe necessario per legge solo nella fase processuale e non anche nell'ambito di una composizione bonaria, che avrebbe appunto lo scopo di evitare all'assicuratore gli ulteriori costi derivanti dall'esercizio dell'azione giudiziaria. Di contrario avviso è invece la Cassazione, che con sentenza n. 11606 depositata il 31 maggio 2005, ha ritenuto invece che *"l'intervento di un professionista, sia esso un legale o consulente d'infortunistica stradale, è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già nella fase pregiudiziale la regolarità del contraddittorio, ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia"*. In buona sostanza, nelle liti per danni automobilistici, il legale, per rendere effettivo il diritto di difesa, serve anche fuori dall'aula giudiziaria. Devono essere quindi automaticamente rimborsate alla parte vittoriosa anche le spese extraprocessuali sostenute per la composizione bonaria della vertenza.

Da notare che il nuovo Testo unico in materia di assicurazioni, approvato nel 2005 con entrata in vigore dal 1° gennaio 2006, introducendo l'indennizzo diretto da parte della compagnia con la quale l'automobilista è assicurato e non più da quella del responsabile del sinistro, non prevede più la risarcibilità automatica delle spese di assistenza legale, limitandola solo ai casi complessi per i quali non si applica la procedura diretta di liquidazione del danno, bensì quella ordinaria. Il nuovo decreto, in buona sostanza, non preclude al danneggiato la possibilità di ricorrere all'assistenza anche in sede di procedura diretta di liquidazione, ma solo il diritto ad aver rimborsate tali spese di assistenza.

Si precisa infine che se la fattura contiene somme soggette a Iva, non si applica mai l'**imposta di bollo**; se invece contiene somme esenti, non imponibili o escluse - quali, ad esempio, il rimborso di spese in nome e per conto - allora si applica l'imposta di bollo di 1,81 euro, qualora l'importo complessivo fosse superiore a 77,47 euro. L'Iva e il bollo sono infatti tributi alternativi, per cui se in fattura c'è l'Iva non si applica il bollo, mentre se non c'è Iva, allora si applica il bollo.

La **ricevuta fiscale** è staccata da bollettari "a madre e figlia" e va emessa al momento di ultimazione della prestazione di servizi.

Ciò posto, si fa notare che ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la competenza dei ricavi delle prestazioni di servizi si perfeziona all'ultimazione del lavoro.

Ai fini Iva, invece, il momento impositivo delle prestazioni di servizi si perfeziona all'atto del pagamento. Ciò significa che la ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico o nell'abitazione dei clienti, va rilasciata, in aggiunta al momento del pagamento, anche all'atto dell'ultimazione del servizio. Quest'ultimo momento, però, pur realizzando la competenza del ricavo ai fini della determinazione del reddito di impresa, non realizza ancora momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva. Tali ricevute, pertanto, dovranno riportare la dicitura "corrispettivo non pagato" e dovranno essere tenute in sospeso e registrate come operazioni imponibili quando il corrispettivo sarà pagato.

La ritenuta d'acconto

La regola della ritenuta d'acconto si applica sempre ai compensi di lavoro autonomo, mentre nel campo delle imprese si applica solo alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Alle regole della ritenuta di acconto non sono soggetti solo i contribuenti che applicano i regimi sostitutivi delle nuove iniziative e delle attività marginali.

La rivalsa del sostituto segue il criterio di cassa, dovendo essere effettuata al momento del pagamento dei compensi o delle provvigioni, ed è obbligatoria. Non è ammesso, cioè, che il sostituto corrisponda, ad esempio, il compenso per intero, facendosi carico della ritenuta. Qualora si volesse pattuire un compenso "netto da imposta", si dovrà pertanto effettuare una "lordizzazione", pattuendo cioè un compenso lordo tale che, dedotta la ritenuta, rimanga il compenso netto prestabilito. Ad esempio, volendo incassare un compenso di 1.000 al netto della ritenuta del 20 per cento, bisogna calcolarsi il compenso lordo come segue: $1000 / 0,80 = 1.250$. Le ritenute subite e certificate con apposita attestazione, che il sostituto è tenuto a fornire al sostituito, si scomputano nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui il provento soggetto a ritenuta concorre a formare il reddito.

Abbiamo già visto che i compensi di lavoro autonomo rilevano per cassa, mentre per gli imprenditori rilevano per competenza. Ecco perché, limitatamente ai ricavi d'impresa soggetti a ritenuta, l'articolo 22 del Tuir accorda anche la possibilità di scomputo di tutte le ritenute di acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso, cioè, fermo restando l'obbligo del sostituto di rilasciare la prevista certificazione delle provvigioni corrisposte secondo il criterio di cassa, l'agente potrà sempre chiedere allo stesso un'altra certificazione per le provvigioni che dovrà dichiarare per competenza e incassate l'anno dopo, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, onde consentirgli appunto lo scomputo delle ritenute dall'imposta dovuta per l'anno di competenza. Diversamente, la ritenuta non potrà che scomputarsi nella dichiarazione dell'anno di effettivo incasso (si veda la circolare 24/8/845/ del 10 giugno 1983).

Ai fini dello scomputo della ritenuta non rileva il relativo versamento all'erario da parte del sostituto. Il percettore viene infatti depauperato dalla rivalsa e non può essergli addebitato il successivo comportamento del sostituto che trattiene presso di sé il relativo importo. Pertanto, è del tutto superfluo nei moduli di certificazione l'indicazione di come e di quando è stata versata la ritenuta d'acconto.

I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE, LE DICHIARAZIONI ANNUALI, PARAMETRI E STUDI DI SETTORE

I versamenti delle imposte

Il reddito di impresa e di lavoro autonomo sono esclusivamente a determinazione annuale: l'Irpef e l'Irap vanno versati a saldo entro il 20 giugno ovvero il 20 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dell'anno successivo alla chiusura del periodo di imposta.

Entrambi i tributi prevedono anche il meccanismo degli acconti per l'anno successivo da versare, il primo, nei termini di cui sopra, e il secondo entro novembre. Solo per l'imposta sostitutiva Irpef dei "forfettini" e "forfettoni" non sono dovuti acconti. Per tali contribuenti, rimane quindi fermo solo l'obbligo degli acconti Irap e dei contributi previdenziali Inps della gestione commercianti e artigiani e di quella separata.

L'Iva invece va determinata e versata anche nel corso dell'anno mensilmente o trimestralmente e con acconto a fine dicembre. Esclusi dai versamenti periodici, compreso l'acconto, sono infatti i soli contribuenti in regime forfettino o forfettone.

Si fa notare che la detrazione Iva riguarda indiscriminatamente tutti gli acquisti inerenti l'attività, a nulla influenzando l'eventuale utilizzabilità pluriennale del bene acquistato; l'Iva, infatti, è detraibile in unica soluzione a prescindere dall'ammortamento del bene in più anni e salve comunque le ipotesi della rettifica della detrazione qualora entro un quinquennio dovesse cambiarsi tipo di attività che fa mutare anche il regime di detrazione dell'Iva. Si pensi, ad esempio, all'agente di commercio che entro cinque anni dall'acquisto di un veicolo cessa tale attività per intraprendere quella professionale o viceversa, con mutamento quindi del relativo regime di detrazione Iva.

Qualora l'Iva da versare per il mese o trimestre non supera 25,82 euro non deve essere effettuato alcun versamento periodico. L'importo non versato deve essere cumulato con i versamenti relativi ai successivi periodi.

I versamenti mensili devono essere fatti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. I versamenti trimestrali devono essere fatti entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, quindi 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, con maggiorazione dell'1 per cento a titolo di interessi da cumulare al debito principale. Il debito Iva dell'ultimo trimestre, salvo limitatissimi casi di attività, va versato cumulativamente al saldo Iva della dichiarazione annuale, entro il 16 marzo di ciascun anno, ovvero entro il 20 giugno con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il versamento può essere effettuato anche entro il 20 luglio con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento. Anche queste maggiorazioni si cumulano al debito principale. Le stesse modalità, con esclusione della maggiorazione dell'1 per cento a titolo di interessi, valgono anche per il versamento annuale Iva del "forfettino".

L'acconto Iva invece va effettuato entro il giorno 27 del mese di dicembre di ciascun anno.

In tutti i casi, la scadenza, se cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo (articolo 18 del Dlgs 241/97).

Le dichiarazioni annuali

A prescindere dal regime contabile applicato, gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi, sono tenuti infine alla presentazione delle seguenti dichiarazioni annuali:

- la **dichiarazione dei redditi** delle persone fisiche deve essere redatta utilizzando il modello Unico Persone fisiche. Riguardo alle modalità di presentazione, si precisa che l'obbligo della presentazione telematica scatta al superamento del volume d'affari di 10mila euro, ovvero, pur non superato, se si è tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (770) e/o del modello di studio di settore. Altrimenti è anche possibile presentare il modello in posta o in banca entro il 31 luglio. Nulla vieta comunque di presentare la dichiarazione in forma telematica entro il più lungo termine del 31 ottobre
- la **dichiarazione Irap** deve essere inclusa nel modello Unico; i termini di presentazione sono quindi gli stessi
- la scadenza della **comunicazione annuale dati Iva** è fissata entro il mese di febbraio dell'anno successivo. L'obbligo tuttavia scatta solo se nell'anno solare precedente si è superato il volume d'affari di 25.822,84 euro. Sono esonerati altresì coloro che hanno effettuato solo operazioni esenti (a meno che non abbiano registrato operazioni intracomunitarie). In essa vanno riportati i dati delle operazioni attive e passive effettuate nell'anno precedente senza tener conto delle operazioni di rettifica e conguaglio
- qualora siano erogati compensi a dipendenti, collaboratori e professionisti (ad esempio, il proprio commercialista), sui quali è d'obbligo operare una ritenuta d'acconto, scatta infine l'adempimento

della **dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta** modello 770 semplificato, che deve essere presentato entro il 30 settembre. A proposito dei versamenti delle ritenute operate, una particolare agevolazione è prevista dall'articolo 2 del Dpr 445/97 e successive modifiche, secondo il quale i sostituti d'imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute d'acconto per un importo complessivo non superiore a 1.033 euro, possono effettuare i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (20 giugno o 20 luglio dell'anno successivo). Qualora nel corso del periodo d'imposta venga superato anche uno dei suindicati limiti, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, a effettuare i versamenti nel termine ordinario del 16 del mese successivo a quello del pagamento delle somme sulle quali le ritenute sono state effettuate. Il sostituto d'imposta deve rilasciare, altresì, ai sensi dell'articolo 7-bis del Dpr 600/73, a ciascun percipiente, entro il mese di marzo di ogni anno, un'apposita certificazione dalla quale devono risultare l'anno cui si riferiscono le somme corrisposte, il relativo ammontare e le ritenute operate, anche se non versate all'erario.

Sia la comunicazione annuale Iva che il modello 770, che non può unificarsi al modello Unico, devono essere presentati solo telematicamente.

Parametri e studi di settore

Dal lato dei controlli dell'ufficio, si rammenta preliminarmente che ai contribuenti in regime forfettario non sono applicabili gli strumenti presuntivi basati su parametri e studi di settore. Rimane comunque obbligatoria la compilazione e trasmissione dei relativi modelli di studio di settore, senza tuttavia la compilazione del quadro F relativo agli elementi contabili. Ciò risponde alla necessità dell'Amministrazione finanziaria di disporre di una banca dati di elementi extracontabili completa per la manutenzione e il potenziamento degli studi medesimi.

Ai contribuenti in regime supersemplificato e delle nuove iniziative, invece, i suddetti strumenti di accertamento sono applicabili. Entrambi i regimi, infatti, non interferiscono con parametri e studi di settore, in quanto consentono una determinazione analitica del reddito e dell'Iva e, quindi, permettono di indicare in dichiarazione o, comunque, di reperire i dati necessari ad applicare questi strumenti.

Va tenuto presente tuttavia, che per l'anno di inizio dell'attività, ancorché iniziata con decorrenza 1° gennaio, comunque opera una causa di esclusione di applicazione di entrambi gli strumenti e, quindi, della compilazione dei relativi modelli. La stessa causa di esclusione opera anche per l'anno di cessazione dell'attività, ancorché cessata il 31 dicembre.

Gli accertamenti da parametri e studi di settore si applicano automaticamente anche ai contribuenti in regime semplificato, mentre per i contribuenti in regime ordinario naturale o per opzione l'accertamento da studi è possibile non solo quando il contribuente non è congruo in due annualità su tre, ma anche quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale così come individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.

L'accertamento da studi, ovviamente, viene meno in caso di congruità anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione (quadro RF per le imprese in regime di contabilità ordinaria, quadro RG per quelle in regime di contabilità semplificata, supersemplificata o in regime sostitutivo per le nuove iniziative o nel quadro RE per gli artisti e professionisti).

Tutto ciò logicamente presuppone l'esatta e completa compilazione dei modelli. Si ricorda, infatti, che l'inesatta o incompleta compilazione del modello studio di settore soggiace alla specifica sanzione da 258 a 2.065 euro.

L'allineamento agli studi, oltre che ai fini Irpef, rileva anche ai fini Irap e dei contributi Inps. Nella dichiarazione Irap dovranno essere riportati pertanto i ricavi o i compensi maggiorati per effetto di tale allineamento e nel quadro RR il reddito di impresa o di lavoro autonomo risultante a seguito dell'adeguamento, così come indicati nei predetti quadri RF, RG e RE.

Non sono previste sanzioni ma una maggiorazione del 3 per cento calcolata sulla differenza fra i ricavi o compensi stimati dagli studi e quelli indicati nelle scritture; maggiorazione che è esclusa se la differenza non supera il 10 per cento delle risultanze delle scritture.

L'allineamento rileva anche sul versante Iva; anche qui va operato in dichiarazione, ma il versamento dell'imposta va fatto con codice 6494, entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, e non con codice 6099. I maggiori corrispettivi dovranno cioè essere annotati, sempre entro il termine per il versamento della maggiore imposta, in una sezione dei registri delle fatture attive o dei corrispettivi, ed essere riportati nella dichiarazione annuale, quadro VA. Ciò significa che l'adeguamento non comporta l'iscrizione di maggiori imponibili e di una maggiore imposta; tale adeguamento, cioè, non aumenta il volume d'affari.

L'Agenzia delle entrate, con circolare 32/2005, ha comunque precisato che l'adeguamento può essere eseguito anche per un solo comparto impositivo.

Gli imprenditori che esercitano due o più attività d'impresa (multiattività) ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita (multipunto e multipunto-multiattività) hanno l'obbligo dell'annotazione separata, le cui regole sono fissate dal decreto ministeriale 25 marzo 2002. In tal caso, in occasione di Unico, oltre a compilare i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, occorre compilare anche:

- il modello "M annotazione separata composizione dei ricavi"
- il modello "N annotazione separata dati contabili e del personale a destinazione promiscua".

Tali separate annotazioni servono, infatti, a eliminare la causa di inapplicabilità contenuta nei decreti di approvazione degli studi.

Per i lavoratori autonomi, invece, di solito il decreto di approvazione degli studi non fa menzione di tale causa di inapplicabilità. Ciò significa che, se un professionista svolge ad esempio sia l'attività di commercialista che di avvocato, non è tenuto alle separate annotazioni e applicherà lo studio relativo all'attività prevalente tra quella di commercialista e quella di avvocato.

Significa altresì che, se un avvocato ha studi in più punti, non sarà parimenti tenuto alle separate annotazioni e applicherà lo studio di settore SK04U.

CASSE PROFESSIONALI; GESTIONE SEPARATA INPS; CUMULO PENSIONE

Casse professionali

Per le attività professionali protette, l'iscrizione all'Albo costituisce il principale requisito per il sorgere dell'obbligo di iscrizione alla Cassa.

In caso di inadempienza, subentra l'iscrizione d'ufficio con applicazione di sanzioni. Le gestioni eseguono infatti verifiche sulla base dei dati che possono richiedere agli Albi professionali, per le iscrizioni, o all'Agenzia delle entrate, per l'importo dei redditi denunciati.

Si precisa, altresì, che l'iscrizione in altre gestioni obbligatorie, per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente contemporaneo alla libera professione, possono comportare l'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa.

La contribuzione a favore delle diverse Casse non comporta la compilazione del quadro RR del modello Unico e, anche se determinata per aliquote e importi fissati dalle singole gestioni, presenta elementi di omogeneità. E' pertanto possibile esaminarle in un quadro unitario.

In primo luogo va sottolineato che a carico degli iscritti sono dovute tre diverse contribuzioni:

- il contributo soggettivo. Di norma è determinato con aliquota a percentuale da applicare sul reddito professionale
- il contributo integrativo. L'importo è determinato di solito con maggiorazione del 2 per cento dei compensi soggetti a Iva (l'aumento al 4 per cento è scattato dal 1° gennaio 2004 per i geometri; per dottori commercialisti e ragionieri è scattato dal 2005). L'onere è ripetibile sul cliente, sul quale grava di fatto, ma il versamento alla Cassa deve essere eseguito dal professionista anche se la parcella non è stata pagata. L'importo non concorre a formare il reddito professionale. Pertanto esso, pur costituendo materia imponibile Iva, non è soggetto a ritenuta di acconto
- il contributo fisso. La misura è stabilita dai regolamenti delle Casse e adeguata ogni anno in relazione al costo della vita. L'importo costituisce il minimale dovuto da tutti gli iscritti, a prescindere dal reddito prodotto. Anche il contributo di maternità è dovuto in tutte le Casse in misura fissa e finanzia l'indennità di maternità.

La riscossione avviene in modo cumulativo per i contributi determinati in misura fissa, con imposizione a mezzo ruoli esattoriali o con versamenti con c/c postale inviato già prestampato. E' consentito il pagamento in quattro rate.

Il contributo a percentuale, sia soggettivo che integrativo, è determinato dall'iscritto, una volta definiti il reddito professionale Irpef e l'imponibile annuo Iva. Questo passaggio si verifica nell'anno successivo a quello di produzione e dopo la presentazione del modello Unico. Dall'importo deve essere detratta la quota relativa al contributo fisso già versato come anticipo nell'anno precedente: il pagamento deve essere eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di denuncia, con possibilità di ripartirlo in due rate.

Con il versamento va presentata alla Cassa una dichiarazione che indica i redditi imponibili, da inviare anche in presenza di redditi negativi.

La Gestione separata Inps

Ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, sono tenuti a iscriversi in tale Gestione, a prescindere dall'ammontare del reddito, i soggetti cosiddetti "scoperti", e cioè coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo abituale non regolamentata e per la quale non opera una Cassa di previdenza di categoria o una forma autonoma di previdenza istituita secondo il modello delineato dal decreto legislativo 509/1994, compresi gli enti di previdenza e assistenza pluricategoriali.

Tale norma dispone infatti che dal 1° gennaio 1996 sono tenuti a iscriversi a una Gestione separata ad hoc presso l'Inps, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'Ivs, coloro che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, un'attività di lavoro autonomo disciplinata dall'articolo 49 (ora articolo 53), comma 1, del Tuir.

I soggetti iscritti alla gestione separata Inps sono tenuti innanzitutto a compilare il quadro RR, sezione II, del modello Unico, e a versare i contributi con un meccanismo di acconto e saldo, che segue le scadenze previste per l'Irpef.

I contributi sono determinati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato nel quadro RE del modello Unico, applicando aliquote diverse a seconda della posizione previdenziale dell'interessato ed entro un massimale di reddito.

La contribuzione sul reddito dell'anno è posta a totale carico del lavoratore autonomo, che può, però, addebitare al cliente a titolo di rivalsa un contributo pari al 4 per cento dell'importo fatturato. Non si tratta, peraltro, di una vera e propria rivalsa, in quanto non c'è coincidenza fra quanto versato dall'autonomo e quanto eventualmente percepito a titolo di contributo sull'imponibile. Per questo motivo, l'importo del 4 per cento è fiscalmente equiparato ai compensi e soggetto sia a Iva che a ritenuta d'acconto.

Alla gestione separata Inps, per effetto dell'articolo 44 del decreto legge 269/2003 convertito nella legge 326/2003, sono tenuti a iscriversi anche i venditori a domicilio. In tal caso, però, si devono seguire le regole dei parasubordinati, con tutti gli adempimenti (versamenti e denunce) a carico dei soli committenti.

L'iscrizione alla Gestione separata consente non solo il riconoscimento della pensione di vecchiaia ma anche quella di inabilità, assegno di invalidità e pensione ai superstiti.

Il cumulo della pensione

Il divieto del cumulo parziale pensioni con redditi da lavoro autonomo, è stato introdotto con il Dlgs 503/1992.

A tal fine, si rammenta preliminarmente che sono compresi nel concetto di reddito di lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabile a un'attività di lavoro svolta senza vincolo di subordinazione. Rientrano, dunque, in tale regime non solo i redditi di lavoro autonomo con partita Iva (qui il concetto è del lavoro intrinsecamente autonomo secondo le regole civile; sono compresi, dunque, anche artigiani, piccoli commercianti e intermediari), ma anche ogni altro compenso percepito per altra qualsiasi attività di lavoro mediamente autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, associazione in partecipazione o addirittura di lavoro in proprio creativo o autonomo in senso stretto occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.

Sul piano pratico, al fine appunto di stabilire l'effettivo importo rientrante nel divieto di cumulo, è anche previsto che inizialmente il pensionato produca all'Inps una dichiarazione dalla quale risulti sia l'attività svolta, sia il reddito che presume di conseguire nell'anno di inizio dell'attività. L'Inps pertanto provvederà a trattenere, provvisoriamente, la quota di pensione non cumulabile con tale reddito. Successivamente, entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef per il medesimo anno (31 luglio dell'anno successivo), il pensionato sarà tenuto a comunicare all'Inps l'importo del reddito da lavoro autonomo conseguito effettivamente in tale anno. L'Inps provvederà così a effettuare il conguaglio fra la quota di pensione trattenuta in misura provvisoria e quella effettivamente non cumulabile con tale reddito.

Analogo calcolo provvisorio e di conguaglio, la legge 662/96 ha esteso anche agli anni successivi, prevedendo che entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi, il pensionato dovrà rendere sia la dichiarazione definitiva per l'anno precedente sia una dichiarazione preventiva per l'anno corrente.

I redditi andranno dichiarati all'Inps con l'apposito modello, 503 *Aut.* Essi devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, ma al lordo delle ritenute erariali; nel caso di redditi di impresa, potranno essere dedotte le perdite imputabili all'anno di riferimento del reddito.

E' da ricordare, infine, che l'inosservanza dell'adempimento comporta l'applicazione di una sanzione abbastanza onerosa. La legge 662/96 ha previsto, infatti, che i soggetti obbligati alla presentazione della

comunicazione dei redditi da lavoro che omettano di produrre la dichiarazione stessa, dovranno versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nel corso dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione. Quanto dovuto sarà trattenuto dall'Ente sulle rate di pensione dovute al soggetto inadempiente.

Ciò posto, si ricorda che la situazione attuale, in attesa dell'apposito decreto legislativo di riordino, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 243/2004, è la seguente:

- a) i trattamenti di pensione erogati prima del 1° gennaio 2001 sono disciplinati dalle disposizioni precedenti, se più favorevoli
- b) dal 2001 le pensioni di vecchiaia e quelle liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni di contribuzione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Ago sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo; dal 2003 stesso discorso vale per le pensioni di anzianità liquidate con almeno 58 anni di età e almeno 37 anni di contributi, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione stessa
- c) per i soggetti che, al contrario, non sono in possesso dei requisiti sopra descritti, è possibile cumulare gli importi eccedenti il trattamento minimo nella misura del 70 per cento, con i redditi da lavoro autonomo. La relativa trattenuta fatta sulla pensione non può, in ogni caso, mai superare il 30 per cento del reddito autonomo.

E' da rilevare, tuttavia, che l'articolo 44 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) ha concesso la possibilità ai pensionati al 1° dicembre 2002, per i quali non sussistevano all'atto del pensionamento le condizioni che consentivano la deroga al divieto di cumulo, di accedervi totalmente attraverso il versamento di una somma *una tantum* entro tre mesi dall'inizio della nuova attività di lavoro (si veda circolare Inps 16/2003).

L'Agenzia delle entrate, con circolare 24/2004, ha chiarito che tale somma non può essere considerata come versamento di contribuzione obbligatoria, per cui non è ammessa alcuna detrazione ai fini fiscali.

Esempio di cumulo parziale:

Si consideri il caso di un reddito annuo di pensione di 18mila euro e reddito annuo da attività autonoma di 7mila euro. Il calcolo del cumulo parziale è il seguente:

- trattamento minimo Inps annuo 2004 pari a 412,18 euro x 13 = 5.358,34
- eccedenza pensione minima (18.000,00 - 5.358,34) = 12.641,66
- decurtazione: 30% di 12.641,66 = 3.792,49
- decurtazione: 30% del reddito autonomo di 7.000 = 2.100,00
- pensione spettante (18.000 - 2.100) = 15.900,00